



**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

**FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche**

**MUTUALITÀ E RISTORNI NELLE
SOCIETÀ COOPERATIVE DI CONSUMO**

Diritto Commerciale e Diritto Tributario

Relatore

Chiar.mo Prof. Antonio Rossi

Presentata da

Dott. Gabriele Piermartini

Correlatore

Chiar.mo Prof. Andrea Carinci

Prima sessione

Anno Accademico 2007 / 2008

MUTUALITÀ E RISTORNI NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE DI CONSUMO

INDICE

1. Introduzione	Pg. 5
2. Cenni storici sulla nascita delle cooperative e sui principi fondamentali del movimento cooperativo	Pg. 6
3. Sintesi cronologica della storia della cooperazione	Pg. 11
4. Dati statistici	Pg. 15
5. Le società cooperative di consumo e la mutualità	Pg. 22
6. Cenni sulla mutualità esterna	Pg. 29
7. Ristorni	Pg. 35
8. Voto capitario	Pg. 40
9. Il regime fiscale delle società cooperative	Pg. 45
10. Riferimenti giurisprudenziali	Pg. 57
11. L'indagine locale: la comparazione prezzi	Pg. 60
12. Intervista a un dirigente Coop	Pg. 63
13. Riflessioni sulla ripartizione degli utili di bilancio	Pg. 67
14. Conclusioni	Pg. 75
15. Bibliografia	Pg. 79

INTRODUZIONE

“Tieni a mente, quando hai a dare alcuna sentenza, di darla diritta e leale e giusta; e di questo non ti rivolgere mai, né per prezzo né per amore né per paura né per parentado né per amnistà né per compagnia.

In però che se darai diritta sentenza, quegli contro cui la darai non te ne ripiglieranno ne' cuori loro; e se la darai falsa, contro cui la darai fia tuo nimico, e que' cu' tu servirai non t'avrà né per leale né per diritto, anzi si guarderà sempre di te e vitiperatti sempre; e anche ne se' tenuto a ristituzione del danno che fai a colui contro cui dai la sentenza falsa.

Si che vedi quant'è bella cosa essere diritto iudice e leale”.

Paolo da Certaldo (XIV sec.), *mercante e scrittore italiano*

L'analisi del tema cooperative ed in particolare della mutualità e dei ristorni nelle cooperative di consumo, tocca punti sensibili del nostro sistema economico. Chi ritiene che il fenomeno della cooperazione sia tuttora in pieno sviluppo e destinato ad un futuro brillante potrà vedere con sfavore gli interrogativi che qui verranno posti, ma il suggerimento finale della tesi non consiste in una critica sterile, bensì nella ricerca di una soluzione evolutiva che consenta il permanere di un fenomeno i cui effetti benefici lambiscono molti settori della nostra vita quotidiana.

In ragione degli spazi angusti di una tesi triennale, il percorso della ricerca si dipanerà attraverso vari punti che verranno solo brevemente tratteggiati nei loro elementi essenziali, ognuno dei quali è destinato a costituire un tassello del mosaico finale che mira a fornire una visione d'insieme, utile per rispondere a due domande:

1. Esiste un reale vantaggio mutualistico per il socio cooperatore di una società cooperativa di consumo?
2. In caso negativo, quali possibili soluzioni?

CENNI STORICI SULLA NASCITA DELLE COOPERATIVE E SUI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

“La caratteristica peculiare dell’essere umano civilizzato è la capacità di cooperazione; e questa, come tutte le altre facoltà umane, tende ad aumentare con l’uso e diventa capace di estendersi a una sempre più ampia gamma di azioni”.

John Stuart Mill, *filosofo ed esploratore britannico*

Le concause che diedero spunto ai diversi movimenti cooperativi furono numerose tuttavia le conseguenze che la **rivoluzione industriale** ebbe sulla società possono essere considerate l’elemento scatenante. Essa portò alla rovina numerosi artigiani, obbligando a lavori massacranti persino donne e bambini e portando ad una crisi da sovrapproduzione. Le condizioni di lavoro¹, che in taluni casi raggiungevano dimensioni disumane, evocavano gli orrori dello schiavismo.

Come naturale reazione dell’essere umano agli eventi di quel tempo, alcuni imprenditori adottarono metodi di lavoro meno duri: non impiegavano bambini al di sotto dei 10 anni, provvedevano all’abitazione, al vitto, al vestiario ed alla istruzione dei ragazzi orfani sino al diciottesimo anno di età.

Fra questi si distinse Robert Owen che per primo utilizzò la parola



cooperazione in antitesi a concorrenza e competizione. Nei pressi di Glasgow, a New Lanark (nella immagine ²), realizzò un villaggio che comprendeva la fabbrica ma anche la scuola, una biblioteca, delle abitazioni, una chiesa ed un

negozio. Quel progetto, oggi appartenente al sapere comune ed i cui principi sono

¹ Cfr. Andrea Leonardi, “Nascita, sviluppo e concretizzazione dell’idea cooperativa in Europa”, Rivista delle cooperazione nr. 3, 1998, pg. 100.

² Immagine reperita all’indirizzo: http://www.uncp.edu/home/rwb/new_lanark1.jpg, intitolata “The mills at New Lanark”.

generalmente condivisi e accettati, era allora rivoluzionario e recava il germe di un grande cambiamento che avrebbe influenzato il futuro di molte generazioni.

Le associazioni volontarie che si vennero a costituire ad opera di uomini illuminati, fornirono istruzione e assistenza ai lavoratori, riprendendo alcune attività già svolte dalle corporazioni, sciolte da Napoleone e conflittuali con la rivoluzione industriale in atto. Sorsero le società operaie o società di mutuo soccorso che, grazie ad un versamento settimanale di un contributo, consentiva agli associati il diritto ad una assistenza reciproca, “mutua”, in caso di malattia, infortunio o morte.

Volendo fissare una data nella quale identificare la genesi ufficiale del movimento cooperativo, possiamo affermare che esso riceve il battesimo in data 23 ottobre 1844, quando 28 lavoratori istituiscono la Società dei “Probi pionieri di Rochdale” (nella foto³).



Nella contea inglese di Lancaster venne infatti istituito uno spaccio cooperativo con il compito di migliorare le condizioni familiari e sociali dei soci e difendere il valore reale del salario. Una missione ancor oggi encomiabile e attuale.

Da quella timida partenza si sono poi susseguite altre iniziative quali le prime cooperative di credito sorte in Germania sia nelle aree urbane che in quelle rurali, che avevano lo scopo di combattere contro l’usura e difendere i diritti degli artigiani, agricoltori e piccoli commercianti. L’accesso al credito si poteva realizzare grazie alla raccolta dei risparmi proprio fra gli stessi interessati.

In quello stesso periodo, in Francia, nascevano le prime cooperative di operai come reazione alla disoccupazione e con lo scopo di dimostrare che era possibile lavorare senza padrone.

In tutta l’Europa, prendendo spunto dagli agricoltori danesi e per reagire alla forte crisi del tempo, i produttori agricoli si riunivano in cooperative per gestire

³ Immagine reperita all’indirizzo: <http://www.unifi.it/momicc/>, intitolata “Società dei “Probi Pionieri di Rochdale”, Inghilterra 1884”.

latterie, mulini, cantine nello strenuo tentativo di difendere il loro lavoro.

Negli anni a venire queste forme embrionali crebbero ed il fenomeno divampò.

Tuttavia, nelle molteplici forme che tale movimento assunse, svenne, rimanendo visibile ed attuale ancor oggi, l'opera dei probi pionieri. Essi, con una lungimiranza determinata dalla necessità, fissarono alcuni principi che sono risultati, negli anni a venire, fondamentali per il movimento cooperativo:

1. Adesione libera e volontaria;
2. Controllo democratico;
3. Interesse limitato sul capitale;
4. Ristorno;
5. Neutralità politica e religiosa;
6. Vendita per contanti;
7. Sviluppo dell'educazione.

Tali principi sono rimasti validi sino al Congresso⁴ di Vienna del settembre 1966, quando un'apposita commissione presentò una relazione sui principi di Rochdale che, pur comportando alcune modifiche, non ne travolgevano l'essenza ma ne mantenevano quasi intatto lo spirito e gli obiettivi.

Sebbene i primi quattro furono ritenuti pienamente validi e attuali, il principio della neutralità politica e religiosa, è stato trasformato in una raccomandazione. Non è stato ritenuto possibile per il movimento cooperativo parlare di neutralità in ragione del fatto che in qualunque regime economico e sociale sia inserito, esso non può esimersi dal "rivendicare un sistema economico più democratico, leggi più eque e giuste, riforme strutturali, una nuova legislazione e idonee provvidenze a suo favore"⁵.

La vendita per contanti invece è stata abolita essendo strettamente legata alle reali e concrete condizioni di ciascun Paese e di ciascuna cooperativa.

Per ultimo il principio dello sviluppo dell'educazione è stato trasformato perché ritenuto non sufficientemente impegnativo per le cooperative che non sempre considerano nel loro giusto valore le attività ideali, sociali ed educative, cioè la formazione dei dirigenti, la propaganda cooperativa, le iniziative educative verso i soci e i loro familiari ed i potenziali soci.

⁴ Ci si riferisce al XXIII Congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale.

⁵ Cfr. ai lavori del Congresso cit.

Esaminiamo più da vicino i sei principi⁶ dell'A.C.I.:

1. **Adesione:** è il principio che viene comunemente definito della "porta aperta"⁷. L'adesione ad una società cooperativa deve essere volontaria, cioè alla portata di tutti coloro che desiderano utilizzare i suoi servizi e che sono d'accordo di assumersi le responsabilità di socio e libera, ossia non soggetta a restrizioni che non siano "naturali" e/o a discriminazione sociale, politica o religiosa.
2. **Amministrazione democratica:** le società cooperative sono organizzazioni democratiche ove gli amministratori sono persone nominate secondo la procedura approvata dai soci davanti ai quali essi sono responsabili. I soci delle cooperative hanno lo stesso diritto di voto (una testa, un voto⁸) e di partecipazione alle decisioni che riguardano la società. Questo principio può dirsi pienamente realizzato con il raggiungimento dell'autogestione cooperativa da parte dei soci.
3. **Interesse limitato sul capitale:** se sul capitale sociale viene pagato un interesse, il tasso di questo deve essere strettamente limitato⁹.
4. **Distribuzione dei residui:** i residui e le eventuali economie che risultano dall'attività di una cooperativa appartengono ai soci di essa e devono essere ripartiti in modo da evitare che qualcuno di essi vi guadagni a scapito degli altri. Secondo le decisioni dei soci, tale ripartizione può avvenire (in ordine di importanza):
 - destinando una somma allo sviluppo degli affari della cooperativa;
 - stabilendo una somma ai servizi collettivi, alle attività mutualistiche e sociali;
 - procedendo a una ripartizione tra i soci, proporzionalmente alle loro transazioni con la società (per esempio ammontare degli acquisti nelle cooperative di consumo, ore di lavoro fatte nelle cooperative di produzione e lavoro).
5. **Educazione:** tutte le società cooperative debbono costituire un fondo per l'insegnamento dei principi e dei metodi della cooperazione (sul piano

⁶ Ibidem.

⁷ Sull'argomento ed in tema di "porta socchiusa" e "principio invecchiato", si veda Alberto Maffei Alberti e altri, *Commentario breve al diritto delle società*, 2007, pg. 1259 e ss..

⁸ Si tratta del principio del voto capitaro che consiste nella regola secondo la quale ogni socio è titolare di un singolo voto, indipendentemente dalla percentuale della quota di capitale sociale posseduta. L'argomento viene trattato più avanti.

⁹ Principio oggi tradotto nella c.d. *clausola antilucrativa*, ex art. 2514 c.c.

economico e democratico) ai loro soci, ai dirigenti, ai dipendenti e al grosso pubblico. Ciò significa che ogni cooperativa deve stanziare una percentuale annua sul giro d'affari a titolo di spesa fissa di bilancio da destinare a tutte le possibili e utili iniziative educative, non escluse quelle di aggiornamento e di qualificazione professionale (anche se si va sempre più affermando la tendenza ad imputare i costi di queste ultime alle spese di gestione).

6. **Collaborazione tra cooperative:** ai suddetti principi ne è stato aggiunto un altro di estrema importanza ai giorni nostri e per il nostro Paese per poter servire meglio gli interessi dei propri soci e della collettività, ogni organizzazione cooperativa deve, in tutti i modi possibili, collaborare attivamente con le altre cooperative, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. E' il principio comunemente denominato della "intercooperazione"¹⁰.

Tali principi formano una struttura, sostenendosi e rafforzandosi gli uni con gli altri. Nello spirito della Commissione del Congresso del 1966, essi dovevano essere osservati integralmente da tutte le cooperative del movimento, qualunque fossero i loro obiettivi e il loro campo di attività.

Oggi, dopo una faticosa evoluzione legislativa, possiamo rilevare che l'impianto normativo si è allargato progressivamente andando a coprire i molteplici settori nei quali sono attive le varie forme di cooperative.

L'onda lunga originatasi dall'esplosione di brillanti intuizioni dei pionieri di Rochdale, dopo aver attraversato quasi due secoli storia, rimane ancora potente e capace di coinvolgere le generazioni presenti e future, tuttavia essa reca al suo interno insidie nascoste che mettono a rischio il destino del movimento cooperativo.

Nei prossimi capitoli si cercherà di scoprire i **punti nevralgici** che, a parere dello scrivente, rappresentano **potenziali pericoli** per prosieguo del percorso cooperativo.

¹⁰ Oggi attuato con la legge nr. 59 del 1992 e con la destinazione del 3% degli utili a sostegno della mutualità esterna, grazie alla quale sono nati quattro fondi in cui il Movimento cooperativo è "politicamente" diviso: Fondosviluppo per le Confcooperative, Generalfond per Agci, Promocoop per Unci e Coopfond per Legacoop.

SINTESI CRONOLOGICA DELLA STORIA DELLA COOPERAZIONE

«Le storie più errate sono quelle che pensiamo di conoscere meglio, e quindi delle quali non sindaciamo e di cui non ci poniamo più interrogativi.»

Stephen Jay Gould, *docente dell'università di Harvard*

Anche un'analisi epidermica del fenomeno cooperativo non può prescindere dal tratteggiare la cronologia degli eventi, umani e giuridici, che ne hanno costituito il passato. Di seguito si elencano le date di alcuni dei momenti rilevanti per la storia della cooperazione:

- **1834:** le **prime forme cooperativistiche** in Europa nei "progetti" e le idee collettivistiche di Owen, Simon, Fourier e Blanc;
- **1844: Probi Pionieri di Rochdale**, l'esperienza guida del movimento cooperativo europeo ed internazionale; emanazione dei principi di Rochdale;
- Nascita dell'Associazione operaio in Italia:
 - ✓ **1848:** nascita della Società di Mutuo Soccorso;
 - ✓ **1854:** nascita della **prima cooperativa di consumo** in Italia, il magazzino di previdenza a Torino costituito sotto forma cooperativa;
 - ✓ **1856:** nascita della prima cooperativa di produzione in Italia, la Società Artistico Vetraria Cooperativa di Altare (SV);
 - ✓ **1883:** nascita della prima cooperativa di produzione e lavoro nel settore agricolo in Italia, la Associazione Generale degli Operai Braccianti del comune di Ravenna;
 - ✓ **1886:** si riunisce a Milano il primo Congresso dei Cooperatori Italiani con la partecipazione di 248 società cooperative;
 - ✓ **1893:** nascita della Lega Nazionale delle Cooperative nel corso del V Congresso dei Cooperatori tenutosi a Sampierdarena;
- **Evoluzione normativa** in tema di cooperazione:
 - ✓ **1865: Codice del commercio**, che introdusse una prima disciplina delle società commerciali e “sobrie e prudenti regole” sulle “associazioni mutue” negli artt. 183 e 187 tuttavia, utilizzando come riferimento il codice francese del 1807, non accoglieva ancora nessun riconoscimento

al fenomeno delle cooperative¹¹;

- ✓ **1882: Codice del commercio**, a differenza del precedente codice, in questo testo normativo abbiamo il primo riconoscimento delle società cooperative come forma imprenditoriale aventi un ruolo distinto da quello sindacale e partitico. Le norme di rilievo furono gli artt. 219-228 nei quali tuttavia **manca** ancora ogni **definizione** della **società cooperativa** che veniva disciplinata come semplice variante delle società anonime nell'ambito delle società commerciali. A seguito dell'entrata in vigore del codice del commercio, si ebbero numerose leggi speciali e progetti di riforma. Comparve la tendenza, tuttora presente, di far beneficiare le cooperative di agevolazioni fiscali e creditizie
 - ✓ **1897: R.D. nr. 217**, che concedeva l'esonero dell'imposta di registro;
 - ✓ **1897: R.D. nr. 414**, che riguardava l'imposta di bollo;
 - ✓ **1923: R.D. nr. 3269**, ovvero il **testo unico delle imposte di registro** che subordinava la **mutualità presunta**¹² della società a tre clausole presenti nello statuto:
 - a) divieto di distribuzione di dividendi superiore alla ragione del 5% rispetto al capitale;
 - b) divieto di distribuzione delle riserve durante la vita della società;
 - c) divisione fra i soci, in caso di scioglimento della società, del patrimonio eccedente il capitale versato.
- Il testo rappresentò la **cornerstone** nella storia del fenomeno cooperativo italiano, in quanto **fixò** le **clausole di presunta mutualità**, utilizzate come **riferimento** sia per la stessa legge **Basevi** che per **riforma tributaria** del 1973;
- ✓ **1942: Codice civile**, che prevede l'omologazione delle cooperative;
 - ✓ **1947: d.l.c.p.s. nr. 1577** ovvero **legge Basevi** che **distingue** il **concetto di mutualità** ai fini civilistici da quello richiesto invece ai fini fiscali, allo scopo di far sì che la cooperativa possa **godere** delle **agevolazioni fiscali** o di altra natura (sostegni pubblici), mutualità che in ogni caso si presume sussistere nello statuto quando in esso sono previsti i seguenti

¹¹ Cfr. Guido Bonfante, *La legislazione cooperativa. Evoluzione e problemi. Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, Milano, 1984, pg. 15, 21 e ss.

¹² Cfr. Manfredi, *Cooperative rette coi principi della mutualità ai sensi dell'imposta di registro e di bollo*", in Riv. Dir. Comm. 1905, II, pg. 73.

requisiti: il divieto di distribuzione degli utili oltre il limite dell'interesse legale, ed il divieto di distribuzione delle riserve in caso di scioglimento della società, nel cui caso, il patrimonio della società viene devoluto a fini di pubblica utilità;

- ✓ **1971**: l. nr. 127 detta “**piccola riforma** che introduce alcune importanti novità nel regime legislativo e fiscale delle cooperative. L’art. 8 esenta le cooperative rispondenti ai criteri dell’art. 45 della Costituzione e della "Legge Basevi" dall’imposta sulle società; l’art. 12 disciplina fiscalmente il prestito da soci; l’art. 14 introduce il divieto di trasformare le cooperative in società ordinarie, consolidando così il carattere non speculativo della cooperazione;
- ✓ **1973**: d.p.r. nr. 601 “**Disciplina delle agevolazioni tributarie**” che dedica il titolo III alle “Agevolazioni per la cooperazione”;
- ✓ **1983**: l. nr. 72 (**Visentini bis**) che con l’art. 17 fissa la remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi ad un valore che non può in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali;
- ✓ **1991**: l. nr. 381 che ha istituito le **cooperative sociali**;
- ✓ **1992**: l. nr. 59 che introduce nuove regole di tutela dei diritti dei soci (e di riflesso quelle relative al collegio sindacale) di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione¹³ e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste. La **definizione di soci sovventori** e l'indicazione delle azioni che si possono attuare per quel che concerne i finanziamenti dei soci e di terzi, nonché le norme relative all'attuazione di programmi pluriennali approvati dall'assemblea ordinaria. Viene, inoltre, ridefinita la normativa relativa alla **distribuzione degli utili**, apportando delle novità interessanti per quel che riguarda l'utilizzo del fondo di riserva e per quel che concerne la quota di utili non assegnata e non utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, che deve necessariamente essere destinata a fini mutualistici". Sono inoltre introdotte delle regole più pressanti relative all'assoggettamento ad **ispezione** ordinaria annuale per le società

¹³ In tema di struttura e composizione del consiglio di amministrazione si veda Reiner R. Kraakman, Paul Davies, Henry Hansmann, Gérard Hertig, Klaus J. Hopt, Hideki Kand, Edward B. Rock, *Diritto societario comparato*, Il Mulino, 2006, pg. 45 e ss..

cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13. Limiti ancor più stringenti sono stabiliti per quelle società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, le quali oltre che alla ispezione ordinaria annuale, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione. Infine, in caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata;

- ✓ **2001**: l. nr. 142, che disciplina la revisione della legislazione in materia cooperativistica, riferendosi alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- ✓ **2002**: d.l. nr. 63 (coordinato con la l. di conversione nr. 112/02), che introduce nell'ordinamento italiano, come indicato all'art. 6, un "Progressivo **adeguamento ai principi comunitari** del regime tributario delle società cooperative";
- ✓ **2002**, d.lgs. nr. 220 "Norme in materia di **riordino della vigilanza sugli enti cooperativi**", ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. nr. 142/01;
- ✓ **2003**, d.lgs nr. 6 ovvero la **riforma del diritto societario** che introduce la **distinzione** fra società cooperative a **mutualità prevalente**¹⁴ (cioè superiore al 50%), e le società **cooperative diverse** da quelle a mutualità prevalente;
- ✓ **2004**, d.m. 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive che ha **istituito l'Albo delle società cooperative** presso le Camere di Commercio, in attuazione dell'art. 7 della l. nr. 142/01.

¹⁴ Cfr. Gian Franco Campobasso, *Diritto delle società*, Utet Giuridica, 2006, pg. 579.

DATI STATISTICI

“La statistica è quella scienza che dice che se hai la testa nel congelatore e i piedi nel forno, mediamente stai bene”.

Autore sconosciuto

Prima di entrare nel corpo della tesi e per **delineare** meglio il **fenomeno cooperativo** allo stato dell'arte, si riportano alcuni dati statistici prelevati dal “Secondo rapporto sulle imprese cooperative”, realizzato da Unioncamere¹⁵ nel 2005 con la collaborazione scientifica dell'istituto Guglielmo Tagliacarne.

Tab. 1: Incidenza delle cooperative in alcuni Paesi europei sul totale delle imprese, degli addetti, e del fatturato (Valori percentuali; Anno 1998).

	Imprese (%)	Addetti (%)	Fatturato (%)
Danimarca	1,7	3,0	9,3
Spagna	0,9	2,3	-
Francia	0,6	-	-
Portogallo	0,2	0,9	1,4
Finlandia	0,5	1,8	3,0
Svezia	2,7	1,8	2,3
Svizzera	0,9	3,6	-
ITALIA †	1,4*	4,7**	4,4***

Fonte: Eurostat – “A pilot study on co-operatives, mutuals, associations and foundations”, 2001

† Per l'Italia il dato nella terza colonna si riferisce all'incidenza sul Valore Aggiunto; Fonte: * Registro imprese (2005), **Istat-CIS (2001), *** Istituto G.Tagliacarne (2003)

La tabella 1¹⁶, pur datata, pone in evidenza quanto sia rilevante il fenomeno cooperativo in Italia, sia come percentuale di imprese interessate ma soprattutto per numero di addetti e per fatturato.

Tab. 2: Incidenza delle cooperative nelle macro regioni ed in Italia sul totale delle imprese, degli addetti e del valore aggiunto (Valori percentuali, Anni vari).

	Imprese*	Addetti**	Valore aggiunto***
	2005	2001	2003
Nord-Ovest	1,2	4,2	3,9
Nord-Est	1,0	6,9	5,5
Centro	1,1	3,3	3,8
Mezzogiorno	2,0	5,0	4,7
ITALIA	1,4	4,7	4,4


Fonte: *Registro imprese, **Istat-CIS, ***Istituto G.Tagliacarne

¹⁵ Reperibile all'indirizzo http://web.unioncamere.it/Unioncamere_gestione/allegati/rapp_def1.pdf.

¹⁶ Cfr. Unioncamere, *Secondo rapporto sulle imprese...*, op. cit., pg. 6.

I dati della tabella 2¹⁷ evidenziano un notevole valore delle cooperative, in termini di occupazione e di creazione di ricchezza, nelle macroregioni del Nord-Est e nel Mezzogiorno.

Graf. 1 - Consistenza delle imprese cooperative (Valori assoluti: Anni 2001-2005).



Fonte: elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Registro Imprese

La **diminuzione numerica** che si rileva dalla consistenza delle imprese cooperative¹⁸ nell'anno 2005, ricavata dalla lettura e dall'analisi del Registro Imprese, è attribuibile prevalentemente da una **riduzione** delle cooperative "non sociali" a fronte di un contestuale **forte incremento** delle cooperative sociali.

La dinamica del mondo cooperativo mostra due aspetti sostanziali:

1. Un progressivo **aumento** dell'importanza della **cooperazione** che ha richiesto una disciplina normativa organica e sistematica, giunta all'istituzione dell'Albo delle Cooperative da parte del Ministero delle Attività Produttive;
2. Una minima crescita complessiva nel raffronto 2001 / 2005, derivato da un processo di "**irrobustimento qualitativo**" frutto di acquisizioni e fusioni tra cooperative.

¹⁷ Cfr. Unioncamere, *Secondo rapporto sulle imprese...*, op. cit., pg. 7.

¹⁸ Cfr. Unioncamere, *Secondo rapporto sulle imprese...*, op. cit., pg. 12.

L'analisi comparata della distribuzione settoriale delle cooperative¹⁹ della tabella 3 e del grafico 4, pone in evidenza che, nel quinquennio 2001-2005, a fronte della crescita di alcuni comparti, ci siano stati cali di consistenza in diversi settori produttivi fra i quali il commercio (ingrosso e dettaglio) che ha ceduto l'1%.


¹⁹ Cfr. Unioncamere, *Secondo rapporto sulle imprese...*, op. cit., pg. 15.

Tab. 3: Incidenza delle imprese cooperative sul totale imprese per settore di attività economica e a livello

SETTORE	2001		2005		Var.' 05/' 01 (%)
	VA	%	VA	%	
Agricoltura e caccia	8.531	12,2	8.834	12,5	3,6
Pesca	738	1,1	907	1,3	22,9
Industria in senso stretto	6.578	9,4	6.072	8,6	-7,7
Costruzioni e coop. Abitative	15.677	22,4	14.755	21,0	-5,9
Comm.ingr.e dett.	4.454	6,4	4.411	6,3	-1,0
Alberghi e ristoranti	1.366	2,0	1.522	2,2	11,4
Trasp. Magazz. Comunicaz.	6.143	8,8	7.034	10,0	14,5
Interm. Mon. e fin.	1.268	1,8	1.239	1,8	-2,3
Attività immob. nol. inform. ric.	12.045	17,2	11.938	17,0	-0,9
Servizi sociali	4.978	7,1	4.879	6,9	-2,0
Istruzione e sanità	5.349	7,6	7.092	10,1	32,6
Altri servizi n.c.a.	2.902	4,1	1.714	2,4	-40,9
TOTALE	70.029	100,0	70.397	100,0	0,5

Fonte: elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Registro Imprese

Graf. 2: Distribuzione settoriale delle imprese cooperative (Valori percentuali anno 2005)



Fonte: elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Registro Imprese

Lo studio dei dati²⁰ relativi alle cooperative a mutualità prevalente²¹ indicata nella tabella nr. 4, mostra un settore diviso in 14 diverse categorie, classificando le cooperative di consumo al settimo posto²² con 1.334 iscrizioni ed una quota percentuale del 2,3% complessivo.

²⁰ Cfr. Unioncamere, *Secondo rapporto sulle imprese...*, op. cit., pg. 44 e ss.

²¹ Peraltro relativo a più del 90% del totale delle società cooperative.

²² Per inciso, ex D.M. 23 giugno 2004 nr. 310, le cooperative di consumo sono proprio la settima categoria.

Tab. 4: *Graduatoria secondo la numerosità delle categorie delle società cooperative a mutualità prevalente (Valori assoluti e percentuali; Gennaio 2006).*

Categoria	Valori assoluti	Incidenza %
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	20.448	35,1
COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE	10.357	17,8
COOPERATIVE SOCIALI	9.617	16,5
ALTRE COOPERATIVE (*)	5.786	9,9
COOPERATIVE DI CONFERIMENTO PRODOTTI AGRICOLI	4.746	8,1
COOPERATIVE DI LAVORO AGRICOLO	2.250	3,9
COOPERATIVE DI CONSUMO	1.334	2,3
COOPERATIVE DI TRASPORTO	1.128	1,9
COOPERATIVE DI PESCA	929	1,6
CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA E FIDI	644	1,1
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO	426	0,7
CONSORZI COOPERATIVI	415	0,7
COOPERATIVE DI DETTAGLIANTI	124	0,2
Nn	19	0,0
CONSORZI AGRARI	13	0,0
Totale	58.236	100,0

(*) In prevalenza le Altre cooperative svolgono attività di consulenza (legale, fiscale, commerciale) alle imprese, di servizi alle imprese o operano nel settore edile

Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Albo Cooperative del Ministero delle Attività Produttive

La disamina delle società cooperative diverse, nonostante consenta di rilevare una maggiore incidenza percentuale delle cooperative di consumo sul totale dei valori assoluti (3,4% vs 2,3%), mantiene sostanzialmente omogenei i rapporti settoriali.

Tab. 5: *Graduatoria secondo la numerosità delle categorie delle società cooperative diverse (Valori assoluti e percentuali; Gennaio 2006).*

Categoria	Valori assoluti	Incidenza (%)
Altre cooperative	1.343	35,1
Cooperative di produzione e lavoro	1.193	31,2
Cooperative edilizie di abitazione	614	16,1
Cooperative di conferimento prodotti agricoli	160	4,2
Cooperative di lavoro agricolo	143	3,7
Cooperative di consumo	131	3,4
Cooperative di trasporto	89	2,3
ConSORZI cooperativi	31	0,8
Cooperative di pesca	25	0,7
Cooperative di dettaglianti	19	0,5
ConSORZI e cooperative di garanzia e fidi	15	0,4
ConSORZI agrari	10	0,3
Nn	48	1,3
Totale	3.821	100,0

Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Albo Cooperative del Ministero delle Attività Produttive

Dal raffronto cooperative a **mutualità prevalente** vs cooperative diverse rilevabile dalle tabella 6 ²³, si coglie immediatamente la **preponderanza** delle prime sulle seconde, alle quali si perviene per due cause:

1. **Scelta aziendale** compiuta ex ante all'atto della costituzione della società, ovvero ex post, per successiva modifica delle clausole statutarie della **prevalenza mutualistica**²⁴ ai sensi dell'art. 2514 c.c.;
2. Qualora la società **non riesca** nel termine del secondo esercizio a seguire i criteri per la **soddisfazione** del requisito della **prevalenza** posto all'art. 2513 c.c..

Tale discrasia percentuale appare frutto inequivocabile della **opportunità** imprenditoriale delle imprese cooperative di **godere** dei **vantaggi fiscali** che sono normativamente concessi alle sole cooperative a mutualità prevalente.

Tab. 6: La struttura dell'Albo delle cooperative (Valori assoluti e percentuali; Gennaio 2006).

SEZIONI	VALORI ASSOLUTI	INCIDENZA (%)
Cooperative a mutualità prevalente	58.236	93,5
di cui:		
- Cooperative a mutualità prevalente	48.528	78,0
- Cooperative a mutualità prevalente di diritto	9.708	15,5
Cooperative diverse	3.821	6,2
Cooperative non soggette (L. 366/2001)	196	0,3
TOTALE	62.253	100,0

Fonte: elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Albo Cooperative del Ministero delle Attività Produttive

Per ultimo, venendo al dato più vicino all'oggetto della presente tesi, si introduce ora un prospetto delle caratteristiche essenziali e della

²³ Cfr. Unioncamere, *Secondo rapporto sulle imprese...*, op. cit., pg. 39.

²⁴ Come viene ricordato in Alberto Maffei Alberti e altri, *Commentario breve al diritto delle società*, 2007, pg. 1234, "lo scopo mutualistico, sul piano societario, può essere perseguito esclusivamente con il ricorso allo strumento della società cooperativa".

articolazione settoriale di ciascuna categoria, teso a mostrare un quadro del tessuto imprenditoriale delle cooperative di consumo.

In giallo sono evidenziati di comparti di maggior rilievo, nei quali è attiva la componente più consistente delle cooperative.

Tab. 7: Le cooperative di consumo.

ELEMENTI ESSENZIALI	ATTIVITÀ PREVALENTI	
	CODICE ATECO	DESCRIZIONE
	A 01.4	Attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi
	G 51.1	Intermediari del commercio
	G 51.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacchi
	G 51.4	Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale
	G 52	Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); riparazione di beni personali e per la casa
DIFESA DEI CONSUMATORI:	G 52.1	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
• Attività di acquisto dei generi di consumo	G 52.2	Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco
• Trasformazione dei beni	G 52.4	Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano)
• Distribuzione dei beni	H 55	Alberghi e ristoranti
• Erogazione di servizi accessori alla distribuzione	H 55.3	Ristoranti
	H 55.4	Bar
	K 70.1	Attività immobiliari in conto proprio
	K 70.2	Locazione di beni immobili
	K 74.1	Attività legali, contabilità, consulenza fiscale e societaria; studi di mercato e sondaggi di opinione; consulenza commerciale e di gestione
	K 74.8	Altre attività di servizi alle imprese
	O 92	Attività ricreative, culturali e sportive
	O 92.3	Altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento
	O 92.6	Attività sportive

LE SOCIETÀ COOPERATIVE DI CONSUMO E LA MUTUALITÀ

“La forma di associazione che, se l’umanità continua a migliorare, ci si deve aspettare che alla fine prevalga, non è quella che può esistere tra un capitalista come capo e un lavoratore senza voce alcuna nella gestione, ma l’associazione degli stessi lavoratori su basi di eguaglianza che possiedono collettivamente il capitale con cui essi svolgono le loro attività e che sono diretti da managers nominati e rimossi da loro stessi” è mirata semplicemente a creare una grande impresa”.

John Stuart Mill, *filosofo ed esploratore britannico*

Le società cooperative di consumo sono società a **capitale variabile**²⁵ che si caratterizzano per lo specifico scopo perseguito nello svolgimento dell’attività di impresa: lo **scopo mutualistico**, che l’originaria Relazione al codice civile nr. 1025, individuava nel *fornire beni direttamente ai membri a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato*, trasformando i soci in imprenditori di se stessi²⁶. Tale affermazione tuttavia è solo una base di partenza per individuare la ratio costituente lo scopo mutualistico che più estesamente vede come fine e fondamento dell’agire economico, il soddisfacimento dei bisogni del socio. Alla base della cooperativa c’è la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, ecc.

Il tratto distintivo delle società cooperative è *lo scopo economico perseguito*, che possiamo distinguere in:

- **scopo-mezzo**: quale **esercizio in comune** di una determinata **attività economica**, identico a quello delle società lucrative;
- **scopo-fine**: individuato nello **scopo mutualistico**, che si distingue dallo scopo lucrativo delle società lucrative che si prefigge la produzione di utili (lucro oggettivo) da distribuire fra i soci (lucro soggettivo).

Alcuni caratteri strutturali:

²⁵ Cfr. Gian Franco Campobasso, *Diritto delle società*, Utet Giuridica, 2006, pg. 578 ed anche Alberto Maffei Alberti e altri, *Commentario breve al diritto delle società*, 2007, pg. 1251.

²⁶ Cfr. Gian Franco Campobasso, *Diritto delle società*, Utet Giuridica, 2006, pg. 581.

- Numero minimo di soci (almeno 9, 3 per le s.r.l.) con specifici requisiti soggettivi (attività coerente e non incompatibile con l'oggetto sociale della cooperativa);
- Limiti massimi alla quota di partecipazione e alla percentuale degli utili;
- Le variazioni del nr. dei soci e le variazioni del capitale sociale non comportano modificazione dell'atto costitutivo;
- **Voto capitario**, ovvero procapite, ogni socio ha un solo voto. Considerato da molti come uno dei caratteri costitutivi della mutualità, in realtà non è una caratteristica esclusiva delle cooperative infatti molte altre società possono avere il voto capitario. L'ambiente decisionale della cooperativa è un ambiente democratico, ovvero ciò che conta non è la partecipazione al rischio. Il voto capitario, sul quale ci si soffermerà più oltre, scoraggia tuttavia l'investitore e le cooperative soffrono questa limitazione;
- Sottoposizione alla vigilanza governativa.

La **riforma del diritto societario** attuata con d. lgs nr. 6 datato 17.01.2003, ha profondamente innovato gli articoli del codice civile riguardanti le società di capitali e, all'interno di questi, ha particolarmente **rivisitato** la **funzione** e l'organizzazione delle società cooperative.

In precedenza, sia la qualificazione di scopo mutualistico che la generale disciplina in tema di cooperative soffriva di profonde incertezze per quanto concerne lo scopo mutualistico, al punto che la **legislazione fiscale** era divenuta l'unico strumento utile all'interprete per individuarne la *ratio legis* . Circostanza che offre una chiave di lettura molto efficace per evidenziare la **logica** scopertamente **assistenziale** alla quale risulta ispirata, più o meno dichiaratamente, tutta la legislazione connessa al movimento cooperativo.

Ai posteri della riforma abbiamo oggi due tipi di società cooperative²⁷:

1. **Cooperative a mutualità prevalente** , iscritte in apposito Albo e beneficiarie in quanto tali dei **vantaggi fiscali** tipici delle cooperative. La mutualità prevalente, cioè superiore al 50%, consente²⁸ comunque a tali

²⁷ Che, come si ricorda in Alberto Maffei Alberti e altri, *Commentario breve al diritto delle società* , 2007, pg. 1231, "costituiscono due sottocategorie all'interno di un unico modello, utilizzabile liberamente da ciascuna società (cooperativa, n.d.r.) nell'ambito della propria autonomia statutaria".

²⁸ Sebbene giovi ricordare, come si vedrà più oltre, come il modello di **default** previsto dal legislatore sia la **mutualità pura** , che comporta lo scambio con i soli soci. E' l'art. 2521/2 c.c. che

società di fornire ai terzi, in modo (anche) oggettivamente lucrativo, le medesime prestazioni che formano oggetto della gestione a favore dei soci. Rimane tuttavia negata l'integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti dalla cooperativa disincentivando in tal modo la partecipazione ad una cooperativa di soci animati dal solo intento di ricavare la più alta remunerazione del capitale investito.

Il legislatore ha visto la prevalenza della cooperativa sotto due aspetti che devono concretamente sussistere:

- a) Un aspetto di natura **gestionale** (artt. 2512-2513 c.c.), ovvero di prevalenza che la cooperativa, in ragione del tipo di scambio mutualistico, deve avere nei rapporti con i soci rispetto a quelli con i terzi.

Tale profilo impone un confronto fra la "gestione mutualistica", intesa come insieme valorizzazione degli scambi mutualistici effettuati fra la cooperativa e i propri soci, e la "gestione verso terzi". Perciò è importante che lo statuto individui con precisione qual è (o quali sono, se più di uno) il "servizio mutualistico" che la cooperativa vuole offrire ai soci poiché il confronto fra le due gestioni (quella mutualistica e quella con i terzi) presuppone l'aver chiarito l'ambito della gestione mutualistica.

Va infine ricordato che essa viene misurata su un arco di tempo di due esercizi: la perdita della prevalenza si verifica infatti con il mancato rispetto per due esercizi consecutivi delle condizioni di prevalenza dell'attività con i soci (comma 1 dell'art. 2545 *octies* c.c.).

- b) Un aspetto di tipo **statutario** (art. 2514 c.c.), ovvero di obblighi e divieti che devono essere presenti nello statuto e fattivamente osservati.

Il secondo requisito obbligatorio per la prevalenza (cd opzione "statutaria") consiste infatti nell'introduzione e nel mantenimento nello statuto delle clausole di cui all'art. 2514 c.c.. Tale norma di legge ripropone in buona sostanza le clausole dell'art. 26 del d.lgs.

prevede, come deroga alla regola generale e grazie all'inserimento di una specifica previsione nello statuto, "che la società svolga la propria attività anche con terzi".

14 dicembre 1947 n. 1577, ovvero della più volte citata legge Basevi, ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali ante riforma; per le cooperative che già adottavano tali clausole nei propri statuti si tratta di un adeguamento statutario al fine di recepire il richiamo al novellato art. 2514 c.c. anziché al predetto art. 26 “legge Basevi”.

La prevalenza dello scambio mutualistico (rapporti con i soci) rispetto allo scambio non mutualistico (rapporti con i terzi), ovvero la sussistenza della mutualità prevalente, non deve essere obbligatoriamente descritta e garantita statutariamente nella sua opzione gestionale, ma deve essere verificata nel tempo sulla base dei criteri ex art. 2513 c.c. Viceversa lo statuto deve necessariamente prevedere i requisiti di cui all’art. 2514 (opzione statutaria): divieto di distribuire dividendi oltre certi limiti, divieto di remunerare gli strumenti finanziari oltre certi limiti, divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori, obbligo di devoluzione del patrimonio sociale.

2. **Cooperative diverse**, a “mutualità non prevalente”, che perdono invece i vantaggi fiscali ma acquistano una maggiore libertà statutaria nella distribuzione del patrimonio e nelle modalità di emissione e di remunerazione degli strumenti finanziari.

Principali riferimenti normativi:

2511. c.c. Società cooperative.

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

2512. c.c. Cooperativa a mutualità prevalente²⁹.

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in **favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi**;*
- 2) si avvalgono **prevalentemente**, nello svolgimento della loro attività, delle **prestazioni lavorative dei soci**;*
- 3) si avvalgono **prevalentemente**, nello svolgimento della loro attività, degli **apporti di beni o servizi da parte dei soci**.*

²⁹ Sul tema si veda più oltre, nel capitolo dedicato al regime fiscale delle società cooperative.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

2513. c.c. Criteri per la definizione della prevalenza.

*Gli amministratori e i sindaci **documentano** la condizione di **prevalenza** di cui al precedente articolo nella **nota integrativa al bilancio**, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:*

- a) i **ricavi** dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono **superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi** delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;*
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;*
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.*

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

2514. c.c. Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti³⁰:

- a) il **divieto di distribuire i dividendi** in misura superiore all'interesse massimo dei **buoni postali fruttiferi**, aumentato di **due punti e mezzo** rispetto al capitale effettivamente versato;*
- b) il **divieto di remunerare gli strumenti finanziari** offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura **superiore a due punti** rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;*
- c) il **divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori** (ovvero quello che rimane può essere, oltre ad ulteriori ipotesi, distribuito per la remunerazione dei*

³⁰ Si tratta delle c.d. "clausole antilucrative".

soci finanziatori);

d) **l'obbligo di devoluzione**, in caso di **scioglimento** della società, dell'intero **patrimonio sociale**, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai **fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'**assemblea straordinaria**.

45. Costituzione.

La Repubblica riconosce la **funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità** e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Un primo appunto sul riconoscimento costituzionale della funzione sociale della cooperazione deve fermarsi direttamente al riferimento: “*al carattere di mutualità*”.

Il **concetto di mutualità non ha** però **definizioni codicistiche** sebbene i giuristi abbiano trovato delle definizioni derivandole dalle società lucrative:

- Nelle società **lucrative** c'è la retribuzione dell'investimento attraverso l'**utile**;
- Nelle società **cooperative** i soci non perseguono il raggiungimento di un utile ma dello **scopo mutualistico** che si traduce in diversi aspetti quali:
 - ✓ l'erogazione di un **vantaggio** mutualistico, che nelle società cooperative di consumo si realizza mediante l'attribuzione del ristorno;
 - ✓ la fruizione della prestazione mutualistica;
 - ✓ il perseguimento di un interesse di categoria;
 - ✓ la realizzazione di un mercato relativamente ristretto ai propri soci.

Ne discende che la natura dello scopo mutualistico, pur non essendo di diritto incompatibile con lo scopo lucrativo, è economicamente incompatibile con esso, perché se è vero che “scopo mutualistico” vuol dire scambio con i operatori, una cooperativa efficiente non realizza un enorme utile perché se lo realizza, lo realizza a scapito dei operatori.

Lo stesso **rapporto mutualistico** oggi non gode di una individuazione codicistica ma viene rilevato dalla dottrina come “*un rapporto intercorrente fra società e soci che determina una mutualità di prestazioni*”³¹.

Appare evidente allora come la **funzione sociale** venga **legata** indissolubilmente dal legislatore costituzionale allo **scopo mutualistico**, ovvero a ciò che possiamo tradurre nella formula anzidetta: “*fornire beni (o servizi o occasioni di lavoro) direttamente ai membri a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato*”³².

Riferimento normativo:

2521. Atto costitutivo.

*La società deve **costituirsi per atto pubblico***

*L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'**attività mutualistica** e può prevedere che la società svolga la propria attività **anche con terzi**.*

...

(4° comma) *Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo [c.c. 2328].*

(5° comma) *I **rapporti** tra la **società** e i **soci** possono essere **disciplinati da regolamenti** che determinano i **criteri** e le **regole** inerenti allo svolgimento dell'**attività mutualistica** tra la **società** e i **soci**. I **regolamenti**, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono **predisposti** dagli **amministratori** e approvati dall'assemblea con le **maggioranze**³³ previste per le **assemblee straordinarie**³⁴.*

Di fatto le **cooperative**, per necessità organizzative, assumono una **logica aziendalistica**: devono assumere personale, acquistare materia prima, lavorarla, ecc.. La cooperativa **non sfugge** perciò alla **definizione di imprenditore** come indicata dall'art. 2082 c.c. in quanto svolge un'attività economica.

³¹ Dalla relazione del prof. Francesco Cavazzuti sul tema “*La gestione del rapporto mutualistico*”, tenutasi in data 15.11.2007 presso l'Università di Bologna, sede di Ravenna, durante i lavori del “Seminario di Alta Formazione. Cooperazione ed impresa cooperativa”.

³² Definizione peraltro contenuta nella relazione del Ministero di Grazia e Giustizia al codice civile del 1942.

³³ Ovvero con maggioranze superiori a quelle ordinarie.

³⁴ Tuttavia queste assemblee presentano costi di regolazione perciò, in relazione alle esigenze di abbattimento dei costi, vengono tenute assemblee ordinarie con le maggioranze stabilite per le assemblee straordinarie. Nuovamente queste norme non dicono cosa sia il rapporto mutualistico.

CENNI SULLA MUTUALITÀ ESTERNA

“...nelle grandi imprese cooperative lo scopo mutualistico tende fatalmente a subire una sorta di mutazione genetica attraverso il perseguimento di interessi quasi pubblicistici riguardanti la categoria in sé dei consumatori nelle cooperative di consumo... La destinazione degli utili al rafforzamento delle strutture imprenditoriali non è infatti fine a se stessa, cioè mirata a creare una grande impresa, ma si accompagna ad un ampliamento del ruolo correttivo di distribuzione della ricchezza proprio di questo istituto, coinvolgendo anche i terzi, e non solo i soci, interessati dall’attività della cooperativa”³⁵.

Guido Bonfante, Rivista della Cooperazione 2/2007, pg 97

Il concetto di mutualità ha subito nel tempo una sorta di metamorfosi, evolvendo in quella che viene definita mutualità esterna³⁶, ovvero in una forma che estende a tutti, soci e non soci, condizioni più vantaggiose o altre forme di benefici inizialmente riconosciuti ai soli soci.

La **mutualità esterna** chiude il cerchio mutualistico aperto dall’art. 45 della Costituzione che riconosce la funzione sociale delle cooperative. Il dettato legislativo rilevante è individuato negli:

- art. 1 della l. 381 del 1991, che istituisce le **cooperative sociali**, laddove prevede che tali cooperative abbiano lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini. Proprio in questa norma si può fotografare un **interesse** della cooperativa che **oltrepassa il gruppo sociale** venendo indirizzato a tutta la comunità;
- art. 11 della l. nr. 59 del 1992, più volte citata, laddove **istituisce fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Con i fondi mutualistici, istituiti presso il Ministero delle attività produttive – Direzione generale degli enti cooperativi tramite apposite strutture

³⁵ Questo orientamento si rinviene proprio negli statuti delle grandi società cooperative di consumo che prevedono il perseguimento di interessi ulteriori rispetto a quelli dei soci consumatori. Ciò comporta un diverso modo di intendere il vantaggio mutualistico, non più meramente ancorato ad un ristorno connesso a criteri economici.

³⁶ Per la mutualità esterna come evoluzione della mutualità tradizionale vedi anche Bonfante, *Imprese cooperative*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna - Roma, 1999, 18.

societarie, si oltrepassa il circolo più o meno ristretto dei soci, pur rimanendo all'interno del sistema cooperativo.

La società cooperativa di consumo Coop Adriatica, sulla quale si ritornerà più oltre, in tema di mutualità esterna si esprime a chiare lettere: *“La missione di una cooperativa di consumatori non si esaurisce nel garantire vantaggi ai propri soci. In sostanza, alla **“mutualità interna”** (rivolta cioè ai soci) si **associa** anche una **“mutualità esterna”** rivolta cioè, in particolare, al territorio nel quale essa opera”*³⁷ e concretizza tale scelta attraverso una serie di progetti ed iniziative dal consistente impegno economico.

Nell'ambito della mutualità esterna la società Coop Adriatica ha infatti attivato una serie di progetti di indubbio valore sociale quali³⁸:



- “C’entro anch’io”, progetti da sostenere che hanno la finalità di *“ridurre o prevenire l’esclusione sociale”*,

Tab. 8: “C’entro anch’io”.

Indicatori		Obiettivi 2007
	Numero di progetti da sostenere	Da un minimo di 28 a un massimo di 34
	Numero di progetti presentati	350 (in linea con il 2006)
	Numero di soci che destinano il ristorno ai progetti	16.000 (+2.300)
	Fondi stanziati dalla Cooperativa	140.000 euro (come nel 2006)

- “Ausilio per la spesa”, avviato nel 1992 e consistente nella consegna, gratuita, della spesa a domicilio, per anziani e non autosufficienti;

Tab. 9: “Ausilio per la spesa”.

Indicatori		Obiettivi 2007
	Numero di persone aiutate	1350 (+40)
	Numero di soci volontari	850 (+20)
	Numero di gruppi attivi	40 (+3)
	Costi complessivi per Ausilio per la spesa e per la cultura	261.000 (in linea con il 2006)

³⁷ Tratto dal “Preventivo di sostenibilità 2007”, Coop Adriatica, pg. 36.

³⁸ Più estesamente si veda “Preventivo di sostenibilità 2007”, Coop Adriatica dai quali verranno tratte le tabelle che seguono, inerenti la mutualità esterna.



- “Ausilio per la cultura”, e consistente nell’attività di consegna a domicilio, a persone anziane o disabili, di libri e materiale multimediale;

Tab. 10: “Ausilio per la cultura”.

Indicatori		Obiettivi 2007
	Numero di persone aiutate	190 (+10)
	Numero di soci volontari	55 (come nel 2006)
	Numero di gruppi attivi	3 (come nel 2006)



- “Ad alta voce”, che pubblica e promuove l’“Ausilio alla cultura”;

Tab. 11: “Ad alta voce”.

Indicatori		Obiettivi 2007
	Numero di eventi in programma	3 (come nel 2006)
	Numero di soci volontari coinvolti	60 (come nel 2006)
	Costo degli eventi	100.000 (come nel 2006)



- “Brutti ma buoni”, che destina a fini sociali prodotti alimentari invenduti e non più commercializzabili, pur essendo integri e sicuri;

Tab. 12: “Brutti ma buoni”.

Indicatori		Obiettivi 2007
	Numero di punti vendita coinvolti	43 (+18)
	Quantità complessiva di prodotti recuperati	700.000 kg (+270.000)
	Numero medio di pasti realizzati, ogni giorno, con la merce donata	3.500 (+1.000)
	Numero di associazioni di volontariato coinvolte	130 (+45)
	Numero di soci volontari che collaborano all’attività	110 (+35)
	Valore delle merci donate	2.200.000 euro (+850.000)

- “Educazione al consumo consapevole”, nel quale si realizza una azione di informazione sulle corrette abitudini alimentari;

Tab. 13: “Educazione al consumo consapevole”.

Indicatori		Obiettivi 2007
	Educazione ai consumi, numero di ragazzi coinvolti nell'anno scolastico 2006-2007	28.000 (+2.500)
	Educazione ai consumi, numero di animazioni nell'anno scolastico 2006-2007	1.300 (+100)
	Educazione ai consumi, costi per l'anno scolastico 2006-2007	243.000 euro (come nel 2006)



- “Altri interventi nei confronti della comunità”, che tratta il finanziamento di progetti ed iniziative sociali riconducibile a tre temi: solidarietà, consumi ed ambiente;

Tab. 14: “Altri interventi nei confronti della comunità”.

Indicatori		Obiettivi 2007
	Costi per le attività nelle Zone soci ⁶	459.000 euro
	Totale costi per le attività sociali e per la comunicazione istituzionale ⁶	4.959.000 euro

- “Solidarietà internazionale”, che da sostegno economico alle organizzazioni impegnate in tale forma di solidarietà quali Medici senza Frontiere, GVC, Caritas, Arci e altre;

Tab. 15: “Solidarietà internazionale”.

Indicatori		Obiettivi 2007
	N° di progetti di solidarietà internazionale per il “Collezionamento punti”	Tra 11 e 14
	Stima valore delle iniziative da realizzare	Almeno 1 milione di euro

- “Finanza etica”, attuata mediante la sottoscrizione di prodotti finanziari che sostengano l’imprenditoria sociale tramite la formula del microcredito e che favoriscono lo sviluppo del commercio equo e solidale.

Tab. 16: “Finanza etica”.

Indicatori	Obiettivi 2007
 Risorse investite in fondi etici	5 milioni di euro (+1.000.000)

Gli importi evidenziano un **forte impegno finanziario** che non consente di sottovalutare le attività di mutualità esterna come irrilevanti o di minor pregio sociale.

Tuttavia, vi sono altre riflessioni da fare in merito.

Nelle **cooperative di produzione e lavoro**, ad esempio, vi è lo **scopo primario** di reperire per i soci una **idonea collocazione professionale**, ovvero a condizioni di “tranquillità” retributiva, di pieno versamento dei contributi previdenziali, di piena tutela della sicurezza sul lavoro e della conseguente incolumità fisica del lavoratore, di piena tutela della persona del lavoratore e perciò di valorizzazione della sua personalità e di sviluppo delle sue competenze lavorative. Solo in **seconda istanza** si perviene all’obiettivo di ottenere una **retribuzione più alta**, ovvero sia alla natura dello scopo mutualistico che è posticipato rispetto all’esigenza che hanno i soci di trovare occupazione. Ne consegue che può risultare **accettabile**, in situazioni di crisi del mercato del lavoro, **reperire “almeno” il lavoro**, anche se alle medesime condizioni delle società a scopo di lucro. Ciò in quanto, una cosa è fissare gli scopi, i fini della cooperativa di produzione e lavoro, altro è raggiungere questi obiettivi, altro è garantire effettive condizioni migliorative ai soci, garanzia che dipende dalla capacità dell’organizzazione cooperativa di realizzare i suoi fini e dalle obiettive condizioni di mercato in cui si opera.

Altrettanto non può dirsi nelle **cooperative di consumo** nelle quali il **socio ha come scopo principale**³⁹ **quello di ottenere prezzi più bassi** di quelli che avrebbe reperito altrimenti nel mercato. Risulta infatti difficile **pensare** che

³⁹ Un altro motivo che può spingere il consumatore a divenire socio cooperatore delle cooperative di consumo è dato dal “prestito soci”, che, come si vedrà più oltre, gode anch’esso di un trattamento fiscale privilegiato.

un **soggetto** si **associ** ad una cooperativa di consumo con il **fine** principale di **far godere il prossimo** dei vantaggi della mutualità esterna.

RISTORNI

*“Lo scopo di questa impresa⁴⁰ non è quello di remunerare il capitale, come avviene in tutte le tipologie societarie, bensì di **remunerare attraverso il ristorno la prestazione mutualistica al socio**”.*

Stefano Zamagni

Le società cooperative di consumo possono attribuire il vantaggio mutualistico attraverso due modalità⁴¹:

1. **modo diretto**: praticando loro prezzi pari ai costi;
2. **modo indiretto**: praticando ai soci il prezzo corrente di mercato, per poi versare loro, a scadenze periodiche, somme di denaro – cosiddetti **ristorni** – corrispondenti alla **differenza** fra i **prezzi** praticati e i **costi** sostenuti, peraltro generalmente attribuita in modo parziale.

Tuttavia, al pari della mutualità e del rapporto mutualistico, anche il concetto ristorno non viene individuato chiaramente dal codice. **Non esiste** cioè alcuna **definizione** di **ristorno** nell’ordinamento giuridico italiano né in quelli europei, perciò è possibile desumerlo solo ricorrendo allo studio degli usi e delle consuetudini mutualistiche, ovvero *“dalla prassi seguita da quasi due secoli”*⁴² di storia della cooperativa.

Secondo Guido Bonfante⁴³ i ristorni si possono definire come *“una modalità di attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico”*, ovvero del profitto che la società cooperativa ricava dal rapporto intrattenuto con il socio.

Secondo Francesco Galgano⁴⁴: *“I ristorni sono l’equivalente monetario del vantaggio mutualistico”*, e si possono perciò tradurre nel **“rimborso ai soci del maggior prezzo pagato rispetto al costo del bene”**⁴⁵.

⁴⁰ Il riferimento è, ovviamente, all’impresa cooperativa, si veda *Rivista della Cooperazione* 2/2007, pg. 97.

⁴¹ Francesco Galgano, *Manuale di diritto privato*, 2001, pg. 762. In tal senso si veda anche Mauro Tortorelli, *Le cooperative. Aspetti gestionali, contabili e fiscali dei ristorni*, Editoria fiscale, pg. 17.

⁴² Alberto Maffei Alberti e altri, *Commentario breve al diritto delle società*, 2007, pg. 1305.

⁴³ Alberto Maffei Alberti e altri, *op. cit.*, 2007, pg. 1305..

⁴⁴ Francesco Galgano, *Manuale di diritto privato*, 2001, pg. 762.

⁴⁵ Dello stesso avviso Gian Franco Campobasso, *Diritto delle società*, Utet Giuridica, 2006, pg. 609.

Riferimento normativo:

2545 sexies. Ristorni.

*L'atto costitutivo determina i criteri di **ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.***

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

*L'assemblea può deliberare la **ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari***

I ristorni vengono perciò attribuiti ai soci cooperatori non in proporzione alle quote o alle azioni di cui sono titolari, bensì alla “**quantità e qualità degli scambi mutualistici**”, ovvero, nel caso delle società cooperative di consumo, in **proporzione alla spesa** che i soci cooperatori hanno effettuato nell’anno di riferimento.

In buona sostanza, il **ristorno** rappresenta la **caratteristica essenziale**⁴⁶ della **mutualità** stessa, in particolare nelle società cooperative di consumo, grazie al quale una **parte del valore dei beni** venduti serve a **remunerare i soci** titolari del capitale impiegato nella attività della società cooperativa.

Buona parte della dottrina e della giurisprudenza concordano nell’affermare che il ristorno è inserito nella **causa** tipica del **contratto di società cooperativa**, il che significa che il **soggetto** che sottoscrive il contratto di società cooperativa **manifesta l’interesse** e la volontà giuridicamente riconosciute di cooperare e di **percepire il vantaggio mutualistico** in proporzione agli **scambi mutualistici** effettivamente eseguiti, tuttavia non v’è alcuna norma che imponga alle società cooperative di praticare il ristorno.

L’art. 2545 *sexies* 3° comma assegna infatti alla **assemblea** la **facoltà** di deliberare la **ripartizione** dei ristorni, anche attraverso modalità diverse da quelle precedentemente indicate al fine di **favorire le esigenze finanziarie** delle cooperative⁴⁷, ovvero tramite:

⁴⁶ In tal senso si veda Francesco Galgano, *Manuale di diritto privato*, 2001, pg. 763.

⁴⁷ Si veda Alberto Maffei Alberti e altri, *op. cit.*, 2007, pg. 1307.

- **aumento** proporzionale delle rispettive **quote**, effettuando in tal modo la capitalizzazione del ristorno;
- **emissione** di nuove **azioni**;
- **emissione** di **strumenti finanziari**.

Ciò detto e come si vedrà più oltre nell'analisi dei riferimenti giurisprudenziali, **non esiste un obbligo assembleare a deliberare** ⁴⁸ l'attribuzione del **ristorno** anche se in presenza di un utile di esercizio, **né un diritto soggettivo** ⁴⁹ del socio a tale specifico vantaggio così radicalmente connesso all'essenza del rapporto mutualistico.

Nella Relazione di accompagnamento alla riforma del diritto societario si può infatti rilevare un passaggio che rende evidente la scelta di non inserire “*previsioni di legge che configurassero il ristorno come una pretesa assoluta a un diritto soggettivo dei cooperatori*”, rimettendo così tale determinazione alle scelte della società.

Sul punto tuttavia non vi è chiarezza⁵⁰ in quanto, come già annunciato, l'art. 2545 *sexies* afferma che “*L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni*”, ovvero **individua una facoltà** che non necessariamente deve essere ritenuta una attribuzione in via esclusiva, consentendo a parte della dottrina di ammettere un coinvolgimento dell'organo amministrativo. Per converso, l'autonomia statutaria consente alla società la facoltà di inserire nello statuto tale obbligo stabilendo in anticipo “*i criteri di ripartizione dei ristorni*”, mentre, all'opposto, non deve ritenersi legittimo il divieto ex ante, di attribuzione del ristorno.

Da ultimo ma non per questo meno importante, si segnala la diafrasi della dottrina in tema contabilizzazione del ristorno in relazione alle diverse opinioni sulla sua natura giuridica⁵¹. La *vexata quaestio* vede contrapposte due tesi che indicano il ristorno come:

1. un costo dell'esercizio⁵²;
2. un impiego di utile⁵³.

⁴⁸ In tal senso e più estesamente si veda Alberto Maffei Alberti e altri, *op. cit.*, 2007, pg. 1305..

⁴⁹ In tal senso e più estesamente si veda Aldo Ceccherini e Stefano Schirò, *Società cooperative e mutue assicuratrici*, 2003, pg. 75

⁵⁰ Cfr. Alberto Maffei Alberti e altri, *op. cit.*, 2007, pg. 1306.

⁵¹ Cfr. Alberto Maffei Alberti e altri, *op. cit.*, 2007, pg. 1306

⁵² In tema di imputazione dei costi al conto economico si veda Gaspare Falsitta, *Corso istituzionale di diritto tributario*, Cedam, 2007, pg. 470.

⁵³ È questa peraltro la dottrina maggioritaria e il metodo contabile utilizzato generalmente, perciò, nell'ambito delle riflessioni sulla ripartizione degli utili di bilancio che seguiranno, si partirà dal presupposto che il ristorno sia riferibile ad un utile di bilancio.

Vi è una sostanziale **differenza** fra le due scelte, se si opta per la natura di **costo dell'esercizio**⁵⁴ infatti, è necessario scomputarlo dall'utile con la diretta conseguenza che gli **importi** destinati alla **riserva legale**, alle **riserve statutarie indivisibili** ed ai **fondi mutualistici**, sono **inferiori**⁵⁵. Fra le altre argomentazioni portate a sostegno di tale impostazione, vi è l'indicazione dell'art. 2545 *quater c.c.* che, nel descrivere gli impieghi obbligatori dell'utile, rinvia al solo art. 2545 *quinquies c.c.*, tralasciando di riferirsi anche alla norma che disciplina i ristorni, ovvero l'art. 2545 *sexies c.c.*

Adriano Rossi⁵⁶ peraltro fotografa il ristorno come un "**debito postergato**"⁵⁷ della società nei confronti del socio, che sorge quando "*tutti gli altri debiti verso i terzi sono stati assolti*". A conforto di tale ipotesi valga d'esempio il metodo diretto di attribuzione del vantaggio mutualistico attraverso un prezzo pari ai costi: esso comporterebbe la scomparsa dell'avanzo di gestione, dando forza all'idea che il ristorno operi come uno costo. Tale ultima considerazione tuttavia, se corretta dal punto di vista economico, non trova dimostrazione giuridica. Così de Luca⁵⁸ "*per aversi l'effetto voluto da questa dottrina occorrerebbe infatti che i ristorni, alla chiusura dell'esercizio, transitassero dal conto economico come costi, e quindi si traducessero in stato patrimoniale come debiti verso i soci. Il che invece non avviene, visto che solo dopo la chiusura dell'esercizio gli avanzi ristornabili vengono accertati come tali e se ne decide, con le stesse regole applicabili per la distribuzione degli utili, la ripartizione*".

Sull'argomento appare conclusiva⁵⁹ l'affermazione di Rossi laddove ricorda che l'assemblea non abbia il potere di "destinare il ristorno", bensì quello di "*sottrarre al socio il ristorno conseguito in conseguenza dell'attuazione del rapporto mutualistico con la società*"⁶⁰, se si ritiene che la causa del contratto delle cooperative di consumo sia il perseguimento del vantaggio mutualistico

⁵⁴ Tesi sostenuta con numerose argomentazioni da Pupo, si veda Alberto Maffei Alberti e altri, *op. cit.*, 2007, pg. 1307.

⁵⁵ Cfr. Alberto Maffei Alberti e altri, *Commentario breve al diritto delle società*, 2007, pg. 1303.

⁵⁶ Adriano Rossi, *Mutualità e ristorni nella nuova disciplina delle cooperative*, in Riv. dir. civ. 2004, II, pg. 783.

⁵⁷ Secondo Nicola de Luca, *Formazione e ripartizione dei ristorni*, all'interno delle pubblicazioni del Seminario di Alta Formazione, tenutosi a Ravenna dal 12 al 23 novembre 2007, Fondazione Flaminia, 2007, pg. 1065, ciò è vero solo per la cooperazione di consumo.

⁵⁸ Nicola de Luca, *Formazione e ripartizione dei ristorni*, *op. cit.*, pg. 1064.

⁵⁹ Opinione peraltro non condivisa da Nicola de Luca, *Formazione e ripartizione dei ristorni*, *op. cit.*, pg. 1066.

⁶⁰ Adriano Rossi, *Mutualità e ristorni nella nuova disciplina delle cooperative*, in Riv. dir. civ. 2004, II, pg. 783

costituito dal ristorno e che la sottrazione di tale vantaggio possa essere decisa solo in relazione a valutazioni che riguardano l'interesse sociale nel suo complesso.

Poco rileva l'argomentazione che, se il ristorno venisse inteso come un costo di esercizio, sarebbe materia di competenza degli amministratori⁶¹, in quanto l'art. 2545 *sexies* c.c. 1° comma, come già ricordato, attribuisce all'atto costitutivo e, di conseguenza, all'assemblea dei soci, l'individuazione dei criteri di ripartizione dei ristorni consentendo finanche una preventiva individuazione percentuale del ristorno nell'atto costitutivo e **suggerendo** così come la **competenza** dell'istituto sia attribuibile all'**assemblea**.

⁶¹ Sulla **diatriba** delle **competenze** in tema di ristorni si segnala tuttavia la presenza di **opinioni contrastanti** nella dottrina, a dimostrazione del fatto che il **tema** è tuttora **aperto**.

VOTO CAPITARIO

“Lasciate che la gente creda di governare e sarà governata”.

William Penn, *esploratore britannico*

Sul tema del voto capitario si è già brevemente accennato, tuttavia la questione è particolarmente rilevante poiché incide fortemente negli equilibri interni all'assemblea e, di conseguenza, nella determinazione delle delibere assembleari.

Nell'analisi del rapporto fra socio e società cooperativa, possiamo rilevare che il socio esercita i poteri riconosciutigli dallo statuto, in particolare, partecipando all'assemblea. Ne consegue che il socio con diritto di voto capitario è titolare di una aliquota di poteri di gestione e di organizzazione dell'impresa che, come già detto, si riassume con una formula fortunata: il socio è imprenditore di se stesso.

Tuttavia, nelle società cooperative che enumerano un elevato numero di soci il **potere** del socio è **ripartito** a tal punto da **divenire** quasi **irrisorio**, perciò anche tale competenza gestionale si sposta verso gli amministratori che in tal modo limitano l'autorità e lo spazio di iniziativa dell'assemblea. Ne consegue che un numero di soci particolarmente rilevante influenza in modo negativo il potere concreto di cui ciascuno socio gode.

La società cooperativa di consumo già presa in esame, la Coop Adriatica, consente una partecipazione diretta con le seguenti modalità⁶²:

1. *“**una volta all'anno** alle Assemblee di bilancio dove hanno **facoltà di intervento** per esprimere il loro **parere** e successivamente, per **alzata di mano**, approvano il bilancio, eleggono gli organi di governo della Cooperativa (Consiglio di amministrazione, presidente, vicepresidente) e le Commissioni etica ed elettorale, e se necessario approvano modifiche allo Statuto, al Codice etico e al Regolamento interno.*
2. ***ogni tre anni** alle **elezioni** dei propri **rappresentanti** nei consigli di zona che partecipano alle attività sociali ed istituzionali della Cooperativa **esprimendo** direttamente il proprio parere e il diritto al **voto** in **rappresentanza dell'insieme dei soci**”.*

⁶² Tratto dal sito <http://www.lacoopadriatica.it/elezioni/index.php?page=coop-e-partecipazione>.

Tab. 17: Scheda⁶³ "Una testa un voto" della Coop Adriatica.Tab. 18: Scheda⁶⁴ "Il rinnovo degli organi sociali" della Coop Adriatica.

La democrazia, la partecipazione dei soci alle scelte e alla vita della Cooperativa, rappresentano uno dei suoi elementi costitutivi. Non può che essere così, dal momento che si tratta di una organizzazione volontaria, alla quale si aderisce certo per ottenere i vantaggi mutualistici di natura economica, ma anche per affermare e realizzare valori di giustizia sociale, solidarietà, impegno civile a favore delle comunità nelle quali la Cooperativa è presente.

E tuttavia, non c'è dubbio che tradurre in pratica questi principi e questi obiettivi è operazione complessa per un'organizzazione che conta centinaia di migliaia di persone, di soci in un territorio assai vasto. Non per questo si deve rinunciare a lavorare per mettere a punto le occasioni, gli strumenti, le modalità organizzative più adeguate a consentire al maggior numero di soci di esercitare il loro diritto/dovere a svolgere un ruolo nella determinazione delle scelte della Cooperativa.

Da questo punto di vista Coop Adriatica si è impegnata negli ultimi anni affinché l'esercizio democratico fosse il più ampio e continuativo. In questo quadro, le elezioni per il rinnovo degli organi sociali, rappresentano il momento più rilevante, per impegno e dimensione della partecipazione. Ogni tre anni, infatti, i soci sono chiamati a rinnovare i loro rappresentanti nel territorio - i Consigli di zona - e il Consiglio di amministrazione.

Questa operazione si svolge sostanzialmente in tre fasi, durante l'arco di alcuni mesi. La prima è caratterizzata dalla promozione e raccolta delle autocandidature dei soci ai ruoli di Presidente e Consigliere di zona, sulla base di quanto previsto dal Regolamento interno. Per candidarsi a Presidente di zona soci, è richiesta un'anzianità di adesione alla Cooperativa di almeno tre esercizi sociali, oltre ad avere maturato esperienze in campo associativo. Lo scorso anno, sono pervenute 41 autocandidature a Presidente di Zona che sono state esaminate dalla Commissione elettorale che ne ha ammesse 38. Per quanto riguarda i Consiglieri di zona ne sono state presentate 941, il 58% di loro non si era mai presentato per questo ruolo. Per autocandidarsi a consigliere di Zona non vengono richiesti particolari requisiti. Sono i Consigli di zona uscenti ad esaminare le autocandidature e a verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità.

Sono così state compilate le liste per ciascuna delle 14 Zone, per eleggere complessivamente 387 rappresentanti.

Ogni Consiglio è composto da un minimo di 15 a un massimo di 35 consiglieri: il numero è variabile in funzione del numero totale dei soci residente in ciascuna Zona.

Ha così potuto svolgersi la seconda fase del rinnovo degli organi sociali, quelle delle elezioni vere e proprie. Dal 15 al 23 aprile 2005, in ogni punto vendita della Cooperativa sono stati allestiti i seggi elettorali nei quali i soci, presentando la propria Carta

che attesta l'adesione alla Cooperativa, hanno potuto esprimere il loro voto, in assoluta riservatezza. Ogni socio che ha scelto di votare ha ricevuto una scheda contenente, da un lato i candidati a Presidente di zona e, dall'altra, i candidati a consigliere.

Il socio ha potuto esprimere una sola preferenza per il Presidente e due per i consiglieri.

I soci che hanno votato sono stati 76.028, un numero di molto superiore - il 21,6% in più - a quello delle precedenti elezioni, quando furono 62.543. È importante evidenziare come i 387 consiglieri eletti esprimano un forte rinnovamento. Quasi il 18 di loro ha tra i 18 e i 35 anni (il doppio rispetto a quelli precedenti), mentre l'età media è scesa da 56 a

53 anni. Le donne costituiscono il 49% del totale (più 4%), mentre 13 consiglieri sono cittadini stranieri (ce n'era uno solo). Da segnalare come molti consiglieri siano professionisti, insegnanti, studenti (il 64% è diplomato o laureato), che testimoniano l'interesse di tante persone per ciò che la Cooperativa rappresenta e soprattutto per il desiderio di contribuire a sviluppare attività e iniziative nei diversi campi, dalla sicurezza alimentare alla tutela dell'ambiente, all'educazione ai consumi, alla solidarietà. Ogni Consiglio di zona ha poi eletto un vicepresidente, con il compito di coadiuvare l'attività del Presidente o di sostituirlo in caso di impedimento.

La terza fase è coincisa con le assemblee separate di Bilancio. Infatti, la Commissione elettorale ha provveduto a selezionare (sempre sulla base di autocandidature) gli altri 13 soci che, insieme ai 14 Presidenti di zona, hanno composto la lista per il rinnovo del Consiglio di amministrazione, che è stata sottoposta all'approvazione delle assemblee - nella quale hanno espresso il loro voto 16.642 soci - e successivamente alla ratifica dell'Assemblea generale dei delegati.

Il rinnovo degli organi sociali



⁶³ Tratto dal sito <http://www.lacoopadriatica.it/elezioni/index.php?page=coop-e-partecipazione>.

⁶⁴ Tratto dal bilancio di sostenibilità 2005, pg. 44, reperibile all'indirizzo sito <http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopAdriatica/file/fil00000030550.pdf>.

Quindi si rilevano due momenti cruciali nei quali il socio può “dire la sua” e può farlo con l’identico peso di un qualunque altro socio, anche se in possesso di una quota di capitale sociale ben maggiore della sua.

Vi è però un **male sistemico**: l’**assenteismo assembleare** dei soci delle grandi cooperative, in particolar modo di quelle di consumo, che rappresenta un dato di fatto e che, a causa dei grandi numeri, può essere considerato come **ineliminabile**. La conseguenza dell’assenteismo fa sì che il principio democratico del voto per testa possa avere **effetti controproducenti** consentendo un **minor ricambio** degli organi amministrativi.


In proposito e a titolo esemplificativo delle problematiche connesse al voto capitaro, si riportano nelle immagini nr. 2 e 3 gli esiti delle delibere della cooperativa Iter⁶⁵ avente sede legale a Lugo (RA) che, nonostante i **133** soci presenti nella assemblea relativa al bilancio del 2005 e i **91** soci per l’assemblea inerente il bilancio del 2006, vede **approvazioni all’unanimità**.

Immagine 1: Approvazione del Bilancio 2005 della cooperativa Iter⁶⁶.



Al termine, l’Assemblea dei Soci all’unanimità,
DELIBERA
 • di approvare il Bilancio Consuntivo dell’Esercizio

Immagine 2: Approvazione del Bilancio 2006 della cooperativa Iter⁶⁷.



Al termine, l’Assemblea dei Soci all’unanimità
DELIBERA
 • di approvare il Bilancio Consuntivo dell’Esercizio chiuso

Risulta piuttosto evidente come bilanci che dichiarino valori della produzione attestati attorno ai 200 milioni di euro, siano facile preda di critiche e contestazioni, eppure **non vi è traccia** alcuna del **dissenso** che **sorge naturale** quando vige un **sistema democratico**. E dire che l’assemblea oltre al bilancio ha ovviamente approvato:

⁶⁵ Va specificato che non si tratta di una cooperativa di consumo.

, pg. 59.

⁶⁷ Datato 23 giugno 2007 e reperibile all’indirizzo: <http://www.itercoop.com/main/index>. ⁶⁷ Datato 17 giugno 2006 e reperibile all’indirizzo: http://www.itercoop.com/main/index.php?id_pag=16php?id_pag=16.

- la **relazione del Consiglio di Amministrazione**;
- il **riparto degli utili**.

Proseguendo oltre ed in relazione a fatti che non riguardano le società cooperative di consumo ma che sono comunque inerenti il mondo delle cooperative, il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, in data 31 ottobre 2006⁶⁸, ha detto: «*Recenti vicende hanno messo in luce i rischi di instabilità che possono derivare da regole inadeguate. Rigidità del principio di voto capitario, limiti alla raccolta delle deleghe di voto, vincoli alla partecipazione individuale possono determinare autoreferenzialità del management, insufficiente tutela degli azionisti, ostacoli al rafforzamento del patrimonio*».

Ovviamente il tema era di ben più ampio respiro del mero **voto capitario**, tuttavia esso è stato valutato come una delle “*regole inadeguate*” che hanno avuto una **influenza negativa**, causando “*rischi di instabilità*”.

Si possono creare situazioni nelle quali un numero molto alto di soci, pur avendo complessivamente una quota di capitale inferiore al 50%, ad esempio del 30 / 40%, grazie al voto capitario, dispongono facilmente dei mezzi per bloccare le iniziative di chi possiede quote di capitale del 60 / 70%, facenti capo, per esempio, a pochi soci - persone giuridiche che sostengono tali iniziative ma che, nonostante gli investimenti ingenti, hanno un voto cadauno⁶⁹, al pari del socio - persona fisica. Risulta così possibile bocciare in assemblea, con centinaia o migliaia di voti ma una percentuale infima del capitale, un'operazione voluta da chi ha una larga maggioranza del capitale sociale.

Le **contraddizioni del voto capitario**, sia nel caso delle cooperative di consumo, sia nell'esempio costruito sulla base delle riflessioni del Governatore Draghi, appaiono evidenti.

Se possiamo affermare che il *fundamentum divisionis* è che l'impresa capitalistica è autocratica e l'impresa cooperativa è democratica, risulta difficile spiegare le lunghe permanenze nei consigli di amministrazione delle cooperative dei medesimi soggetti.

Umberto Belviso⁷⁰ ricorda che: “*Non c'è da meravigliarsi, perciò, se ad*

⁶⁸ Dal quotidiano *Il corriere della sera* del 03 novembre 2006.

⁶⁹ Sebbene giovi ricordare che ai sensi dell'art. 2538/3 del c.c.: “*Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri*”.

⁷⁰ In tal senso e più estesamente si veda Umberto Belviso, *Le cooperative a mutualità prevalente*, Banca e Borsa, 2007, pg. 5 e ss.

esempio la organizzazione delle società cooperative della grande distribuzione conservasse (e conserva, n.d.r.) nella prassi solo formalmente il carattere democratico, basata sui principi del voto capitaro e del capitale variabile”, egli prosegue poi riferendo come il **potere** sia **passato**⁷¹ dalla partecipazione corale dei **soci** al potere dei **dirigenti**. Proprio l’assenteismo dei soci consente “... *ai dirigenti di controllare, con pochi voti, queste assemblee, e di perpetuarsi attraverso pochi voti nel comando dell’impresa sociale. Si era creato per questa via un sistema di corporate governance basato sull’autocrazia*⁷² (o, come in seguito si preferirà dire, *sull’autoreferenzialità*) dei manager”.

Sulla presunta autocrazia dei dirigenti si era già pronunciata la Prima Conferenza nazionale della cooperazione⁷³, svoltasi nel 1977 nella quale si segnalava “*un pericoloso distacco tra direzione tecnica e amministrativa da un lato e assemblea dei soci dall’altro*”, segnalando “*spinte da una parte verso l’iperburocratizzazione e dall’altra verso l’assunzione di modelli di tipo capitalistico*”.

In definitiva e pur essendo necessario distinguere caso per caso, è possibile affermare che, in particolar modo nelle cooperative di consumo, il **voto capitaro** sia **formalmente** un **elemento** di **democrazia** ma **nella sostanza evidenzia fragilità** che possono danneggiare proprio quella democrazia di cui si intende portatore.

⁷¹ Nell’esempio specifico la causa del passaggio è attribuita all’avvento della c.d. *mutualità sociale*.

⁷² In tema di autoreferenzialità e “piccoli regni” si veda l’articolo di Luciano Nigro su Repubblica - Bologna.it, datato 27.04.2008, reperibile all’indirizzo: <http://bologna.repubblica.it/dettaglio/La-pattuglia-dei-manager-rossi/1310326>, del quale si riporta un estratto: “*Il numero uno di Unipol (Pier Luigi Stefanini, n.d.r.) e Unipol Banca è anche consigliere di due grandi banche Bnl e del Monte dei Paschi di Siena. ... Le altre grandi coop, invece, restano piccoli regni di uomini da venti o trent’anni al vertice: Minella alla Camst, Collina al Ccc, Levorato alla Manutencoop, Sita alla Granarolo*”.

⁷³ Si veda il *documento di base elaborato dal Censis* per la Prima Conferenza nazionale della cooperazione svoltasi a Roma dal 27 al 30 aprile 1977.

IL REGIME FISCALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

“Sono i cittadini evasori ad aver messo le mani nelle tasche sia dello Stato sia degli altri cittadini che pagano le tasse, violando così, non solo il 7° comandamento, ma anche un principio di base della convivenza civile”.

Tommaso Padoa Schioppa

“C'è una norma di diritto naturale, che dice che se lo Stato ti chiede un terzo di quello che con tanta fatica hai guadagnato, questa ti sembra una richiesta giusta, e glielo dai in cambio di servizi che lo Stato ti dà. Se lo Stato ti chiede di più, o molto di più, c'è una sopraffazione nei tuoi confronti e allora ti ingegni per trovare dei sistemi elusivi o addirittura evasivi, che senti in sintonia con il tuo intimo sentimento di moralità, e che non ti fanno sentire intimamente colpevole”.

Silvio Berlusconi

Nel quadro normativo precedente alla riforma, ovvero prima del 31.12.2003, i vantaggi fiscali erano riconosciuti alle cooperative che rispettavano, sia in statuto che di fatto, gli obblighi imposti dall'art. 26 del D.lgs 14.12.1947, nr. 1577, ovvero dalla più volte citata legge Basevi, senza alcun riferimento a criteri di tipo “gestionale” legati alla prevalenza o meno dell'attività a favore dei soci.

Nel corso della XIV legislatura vi sono stati degli interventi in tema di società cooperative, sia in relazione alla disciplina civilistica che per quanto riguarda quella fiscale.

In particolare, nella delega al Governo per la riforma del diritto societario, la l. nr. 366 del 03.10.2001, l'articolo 5 ha previsto i criteri per la riforma della disciplina civilistica, richiedendo fra l'altro la definizione della **cooperazione costituzionalmente riconosciuta** e riservando ad essa l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo.

La modifica delle norme del codice civile è stata realizzata con il D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ovvero con la riforma del diritto societario. In tale contesto, il nuovo articolo **223 duodecies**⁷⁴ delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie stabilisce che le **agevolazioni fiscali** previste da

⁷⁴ Sul tema si veda Alberto Maffei Alberti e altri, *Commentario breve al diritto delle società*, 2007, pg. 1247 e ss.

leggi speciali si **applicano** unicamente alle **società cooperative a mutualità prevalente**, come individuate dall'articolo **2512**⁷⁵ del codice civile.

La **mutualità prevalente** tuttavia, come già anticipato, costituisce un **presupposto** necessario ma non è **sufficiente** ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali riservate dalla legge alle cooperative. Devono sussistere anche altri presupposti richiesti in linea generale, o per particolari agevolazioni, dalle leggi tributarie quali ad esempio:

- **L'iscrizione all'Albo** delle **cooperative** (art. 16 della legge Basevi, n. 1577/1947; art. 14 d.p.r. n. 601/1973; art. 66, comma 6 *bis*, del d.l. 30 agosto 1993 n. 331; d.m. 23.06.2004 del Ministero delle Attività Produttive, in attuazione dell'art. 7 della l. nr. 142/01);
La cancellazione dall'albo comporta la decadenza dai benefici fiscali (cfr. l'art. 11, comma 2, della legge Basevi);
- Il regolare **versamento** dei **contributi annuali** ai **fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 2545 *quater*, comma 2, c.c.; art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n. 59); e che la cooperativa in liquidazione devolva ai suddetti fondi mutualistici il patrimonio residuo, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati (art. 2514, comma 1, lett. d), c.c.; art. 11, comma 5, della legge n. 59/1992). Nuovamente, il mancato versamento ai fondi comporta la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente" (art. 11, ultimo comma, legge nr. 59/1992);
- Infine, vi sono altre **disposizioni specifiche** a **carattere settoriale** che prescrivono determinati requisiti, in capo alle cooperative o ai relativi soci, ai fini del godimento delle predette agevolazioni.

Oggi possiamo complessivamente riassumere i principali vantaggi fiscali nella:

- **deducibilità del 70%** dell'**IRES**⁷⁶ dalla base imponibile;
- **deducibilità integrale** degli utili destinati a **riserve obbligatorie**:
 - ✓ 30% destinato a riserva legale;
 - ✓ 3% destinato ai fondi mutualistici;

⁷⁵ Si veda l'articolo riportato integralmente nella parte relativa alle "*Società cooperative di consumo e la mutualità*".

⁷⁶ Per una ampia esposizione in tema di Ires si veda Gaspare Falsitta, *Corso istituzionale di diritto tributario*, Cedam, 2007, pg. 437 e ss. ed anche Gianni de Luca, *Compendio di diritto tributario*, Edizioni Simone, 2007, pg. 223 e ss.

- **deducibilità del 70%** degli utili destinati a **riserva volontaria**, purchè indivisibile;
- **ritenuta** alla fonte sugli interessi maturati mediante l'istituto del "prestito sociale, pari al **12,5%**⁷⁷.

Il vantaggio fiscale che ne deriva vede le cooperative di consumo versare allo Stato un'imposta diretta IRES⁷⁸, notevolmente inferiore (circa la metà) rispetto a quella versata dalle società lucrative o cooperative diverse⁷⁹ oltre a cumulare altre agevolazioni varie relative alle imposte indirette⁸⁰ quali:

- Imposta di bollo;
- Imposta di registro;
- Imposta ipotecaria;
- Tassa concessione governativa;
- Imposta sulle successioni e donazioni;
- Imposta sugli spettacoli;
- Imposta sul valore aggiunto (IVA);

L'analisi di un tema tanto discusso qual è il vantaggio fiscale delle cooperative, non può esimersi dall'allargare l'orizzonte al di fuori dei confini italiani per verificare la considerazione del problema nell'ambito dell'Unione europea. A tal proposito si riportano dei brani tratti dalla "Comunicazione della commissione al consiglio, al parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni"⁸¹ in tema di "*promozione delle società cooperative in Europa*".

In prima istanza si vuole focalizzare sugli obiettivi primari della Comunicazione che **riconosce i pregi e l'influenza positiva** ed il potenziale del movimento cooperativo:

*"La presente comunicazione si basa sui risultati di questo ampio processo di consultazione. Essa verte sui **tre temi** principali che sono emersi dalle risposte e*

⁷⁷ Il dato può essere rapportato al 27% di ritenuta applicato ai conti correnti bancari.

⁷⁸ Introdotta dal D.lgs. 12.12.2003, nr. 344.

⁷⁹ Che, come visto, sono rappresentate da una quota percentuale molto ridotta rispetto alle cooperative a mutualità prevalente.

⁸⁰ Per una ampia esposizione in tema di imposte indirette si veda Gaspare Falsitta, *Corso istituzionale di diritto tributario*, Cedam, 2007, pg. 506 e ss. ed anche Gianni de Luca, *Compendio di diritto tributario*, Edizioni Simone, 2007, pg. 291 e ss.

⁸¹ Bruxelles, 23/2/2004, COM(2004)18, reperibile all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/coop/social-cmafagenda/doc/coop-communication-it.pdf>

indica quello che gli Stati membri e le cooperative stesse possono fare per sfruttare le potenzialità di questa forma di società:

1. come **promuovere lo sviluppo** del settore delle cooperative in Europa migliorandone la visibilità, le caratteristiche e la comprensione;
2. come **migliorare la legislazione** sulle cooperative in Europa;
3. come **mantenere e accrescere il ruolo** delle cooperative e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi comunitari.”

Tuttavia, dopo essersi soffermata in modo dettagliato sulla necessità della promozione, dello sviluppo e del sostegno al movimento, affronta il tema del trattamento fiscale come segue:

“Trattamento fiscale appropriato e altri “vantaggi”.

*Alcuni Stati membri (Belgio, **Italia** e Portogallo) ritengono che le restrizioni inerenti alla natura specifica del capitale delle cooperative **richieda un trattamento fiscale particolare**. Ad esempio, il fatto che le azioni delle società cooperative non siano quotate in borsa e, pertanto, non siano negoziabili, ha per effetto di rendere pressoché impossibile la realizzazione di plusvalenze; il fatto che le azioni siano rimborsate al valore nominale (non hanno valore speculativo) e che i rendimenti siano in genere limitati, rischia di scoraggiare nuove adesioni. Inoltre, le cooperative sono spesso soggette a prescrizioni rigorose per quanto riguarda le dotazioni di riserva. Un **trattamento fiscale particolare può essere accettato**, ma in tutti gli **aspetti della legislazione sulle cooperative andrebbe rispettato il principio** secondo il quale le protezioni o i **vantaggi** concessi ad un tipo particolare di organismo devono essere **proporzionati ai vincoli giuridici, al valore aggiunto sociale e alle limitazioni proprie di tale forma e non devono dar luogo ad una concorrenza sleale**. Inoltre, ogni altro “vantaggio” concesso non deve permettere a cooperative fittizie di utilizzare la forma cooperativa per eludere i propri obblighi in materia di pubblicità e di governo societario. La **Commissione invita gli Stati membri** che intendono applicare un trattamento fiscale appropriato e proporzionato per i fondi propri e le riserve delle cooperative, ad **assicurarsi che queste disposizioni non creino situazioni anticoncorrenziali”**.*

Indicato in premessa l’invito a non consentire che sussistano situazioni anticoncorrenziali costituite normativamente, la Commissione prosegue:

“Regole di concorrenza applicabili alle cooperative.

La consultazione sulle cooperative ha rivelato una certa confusione e preoccupazione circa l'applicazione alle cooperative delle norme sulla concorrenza.

*Le cooperative che esercitano attività economiche sono considerate "imprese" ai sensi degli articoli 81, 82 e 86-88 del trattato CE e sono di conseguenza soggette alle norme europee in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché alle varie esenzioni, soglie e norme de minimis. **Non vi sono ragioni per un trattamento speciale delle cooperative nel quadro delle norme generali sulla concorrenza,** ma taluni aspetti della loro forma giuridica e della loro struttura devono essere presi in considerazione caso per caso, come hanno dimostrato talune passate decisioni e sentenze.*

*Nella maggior parte dei casi si trattava di cooperative di persone giuridiche (e non di persone fisiche). Una cooperativa del genere è al tempo stesso un'associazione di imprese e (ove abbia un'attività economica) un'impresa a pieno titolo. La cooperativa e i suoi membri sono quindi **soggetti alle norme sulla concorrenza.** Queste ultime inoltre si applicano non soltanto agli accordi tra imprese (per esempio, la costituzione di una cooperativa e il suo statuto fondativo), ma anche alle decisioni adottate dagli organi interni della cooperativa. Per questo motivo, mentre l'organizzazione in quanto cooperativa non è necessariamente in contrasto con l'articolo 81 del trattato CE, il suo **funzionamento o le sue regole successive possono essere considerate restrizioni della concorrenza.** La Commissione invita le organizzazioni delle parti interessate e i servizi di sostegno alle imprese a dare la **massima diffusione alle norme in materia di concorrenza applicabili alle cooperative in Europa.***

Orbene è indubbio che l'adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario costituisce criterio direttivo di tutti i più recenti provvedimenti in materia di cooperazione, quali ad esempio:

➤ in materia tributaria:

- ✓ l'art. 2, comma 1, lett. b della legge n. 80/2003, di delega per la riforma del sistema fiscale, riporta "le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario";
- ✓ l'art. 6 del d.l. n. 63/2002, la cui rubrica si intitola "Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative":

➤ nell'ambito sostanziale:

- ✓ l'art. 1, comma 2, della legge 3 ottobre 2001 n. 366, di delega per la riforma del diritto societario, riporta “*nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria*”.

Alla luce di tale criterio va infatti interpretata la normativa di dettaglio contenente la disciplina concreta delle agevolazioni fiscali in tema di cooperazione.

Assume perciò un'importanza fondamentale, sul punto, il **divieto di aiuti di Stato**⁸², previsto dall'art. 87⁸³ del Trattato CE, che impedisce l'adozione di **misure pubbliche** che si traducono in un **vantaggio competitivo** per determinate imprese. Il **divieto comunitario** di aiuti di Stato **comprende, pacificamente, anche le agevolazioni fiscali**, quali misure volte alla tutela di interessi e del perseguimento di finalità, estranei al profilo della capacità contributiva⁸⁴, ed idonee, per la loro selettività, a produrre gli effetti divisati dall'art. 87 del Trattato.

Se non vi sono dubbi di legittimità in relazione alle disposizioni tributarie che in tema di cooperazione prevedono trattamenti di favore motivati da esigenze strutturali proprie dei singoli tributi, in applicazione del principio di capacità contributiva, ovvero per le previsioni agevolative non dirette specificamente alle cooperative ma aventi carattere generale e quindi non selettivo (come per le agevolazioni relative all'assegnazione della prima casa), **dubbi di compatibilità** con i suddetti principi comunitari **si pongono**, viceversa, per le **agevolazioni tributarie specificamente dirette alle cooperative**.

Se è vero che Bonfante⁸⁵ sull'argomento si è espresso in questi termini: “*L'impresa cooperativa, grande o piccola che sia, è l'unico modello che si conosca che cerca di coniugare, talvolta riuscendovi, democrazia solidarietà ed efficienza. È per questo che l'art 45 Cost. ritiene questo istituto meritevole di agevolazione che non è una **forma di aiuto di stato** distorsivo della concorrenza, ma più propriamente una misura perequativa nei confronti di una impresa che per i suoi principi è certamente più svantaggiata sul mercato rispetto alle altre*”, è anche vero che questi dubbi sono già sfociati in una serie di decisioni della

⁸² Sul punto e più estesamente si veda Giuseppe Tesaurò, *Diritto Comunitario*, 2005, pg. 775 e ss.

⁸³ Per una chiara esplicitazione del tenore dell'art. 87, si veda Giuseppe Tesaurò, op. cit., pg. 779 e ss.

⁸⁴ Il tema della capacità contributiva è ampiamente trattato nel tomo di Gaspare Falsitta, *Corso istituzionale di diritto tributario*, Cedam, 2007, pg. 64 e ss.

⁸⁵ Guido Bonfante, *Rivista della Cooperazione* 2/2007, pg 99,

Commissione dell'Unione europea declaratorie dell'illegittimità di specifiche previsioni della legge italiana di incentivazione in tema di cooperazione⁸⁶.

Infine non appare decisivo, sul punto, neanche il collegamento con l'art. 45 della Costituzione (e con la funzione di incentivazione che quest'ultima norma consente di ricollegare alle agevolazioni alla cooperazione), posto che appare ormai consolidata la tesi della preminenza del diritto comunitario anche sul diritto costituzionale statale, con la sola eccezione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana.

Il tema è indubbiamente controverso e ben lungi dall'aver trovato una soluzione definitiva al punto che in data 04.04.2006 **Federdistribuzione**⁸⁷, che rappresenta una parte rilevante della distribuzione moderna organizzata in Italia, **ha presentato** alla **Commissione** Europea un **esposto** nei **confronti** della **Repubblica Italiana** in relazione ad **Aiuti di Stato concessi** – in violazione alla normativa comunitaria - alle **cooperative di consumo** aderenti a **CoopItalia** sotto forma di un **trattamento fiscale di favore**.

Le ragioni addotte da Federdistribuzione a supporto della propria tesi, si possono così riassumere⁸⁸:

1. Le cooperative di consumo **non praticano i prezzi più bassi**⁸⁹ sul mercato, come testimoniano le indagini di mercato per la rilevazione dei prezzi di vendita al pubblico;
2. **attuano politiche di fidelizzazione** del tutto **analoghe** a quelle adottate dalle **altre catene** commerciali;
3. **generano** ogni anno **importanti profitti**, che **non** sono generalmente **ridistribuiti** ai loro soci sotto forma di ristorni (come fanno le vere cooperative), ma che vengono **reinvestiti** anche in **altre attività** (quali agenzie di viaggio, investimenti immobiliari, catene commerciali fuori

⁸⁶ Si veda, in particolare: Commissione 2000/359/CE del 02.02.2000 (in G.U.C.E. n. L129 del 30.05.2000); Commissione 2000/668/CE del 12.07.2000 (in G.U.C.E. n. L279 del 01.11.2000); Commissione 1999/250/CE del 14.10.1998 (in G.U.C.E. n. L96 del 10.04.1999)..

⁸⁷ Federdistribuzione è l'organismo di coordinamento e di rappresentanza della distribuzione commerciale moderna: riunisce e rappresenta, nelle sedi istituzionali, sindacali e comunitarie la maggioranza delle imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si compone di nove associazioni nazionali che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanalità che si differenziano per dimensioni, forme distributive e merceologie trattate.

⁸⁸ Sul punto e più estesamente si veda: http://www.federdistribuzione.it/ufficiostampa/comunicati/20060509_ComStampa.pdf e http://www.infocommercio.it/pagine/r_news.php?id=856.

⁸⁹ A riconferma del punto anche l'indagine comparativa locale realizzata durante la presente ricerca, come si vedrà più oltre.

dall'Italia, attività finanziarie/assicurative) del tutto estranee all'oggetto e alla funzione sociale tradizionale di una cooperativa di consumo.

In definitiva, la **tesi** avanzata da **Federdistribuzione**, apparentemente mossa da considerazioni esclusivamente commerciali, vuole **fotografare un paradosso**, ovvero che *“nella grande distribuzione esistono degli attori, le cooperative aderenti a CoopItalia che, contrariamente a ogni regola della concorrenza, godono di una larga serie di **misure fiscali asimmetriche** a proprio favore, essendo invece i soggetti dominanti del mercato e senza che tali agevolazioni si **riflettano minimamente a vantaggio dei consumatori**”⁹⁰.*

L'esposto prosegue considerando che: *“**Dietro la facciata della originaria mutualità dunque, la realtà di CoopItalia è diventata negli anni sempre più quella di una agguerrita e potente holding commerciale ramificata anche all'estero, situazione che non giustifica più, in nessun modo, il regime fiscale del quale è beneficiaria. Mentre i concorrenti sono impegnati ad ottimizzare i propri metodi di produzione per abbassare i loro prezzi e guadagnare quote di mercato, le cooperative aderenti a CoopItalia possono conseguire i medesimi obiettivi anche grazie ai benefici fiscali accordati dallo Stato Italiano**”.*

Lo specifico **consolidamento** della posizione che alcuni autori hanno definito di *“leadership artificiale”* di CoopItalia nel mercato italiano, è quindi **attribuito** da Federdistribuzione proprio alla **maggiore capacità di investimento** ottenuta **grazie ai vantaggi fiscali**.

Per concludere sul tema e stemperare la vexata quaestio, quale che sia la presa di posizione, appare rilevante che:

1. la Commissione europea⁹¹ si sia espressa nei modi citati;
2. non può sottacersi come l'esposto della Federdistribuzione abbia le sue attrattive e, per certi versi, possa sembrare condivisibile;
3. Giuliano Poletti⁹², Presidente di Legacoop, durante un discorso tenuto a Roma in data 03.04.2008 nelle more delle elezioni politiche abbia detto: *“**Chiediamo pertanto alle forze politiche impegnate nella campagna elettorale di difendere la legislazione cooperativa italiana e di***

⁹⁰ Ibidem della nota 53.

⁹¹ Sull'argomento si veda Giuseppe Tesaro, *Diritto Comunitario*, 2005, pg. 778, laddove indica che la Commissione europea, con regolamento nr. 994/98: *“è abilitata ad adottare appositi regolamenti di esecuzione finalizzati a disciplinare taluni interventi di sostegno pubblico dell'economia”*.

⁹² Tratto da http://www.legacoop.it/visualizza_news.aspx?id_news=3116.

*contrastare con fermezza la minacciata **procedura d'infrazione** che l'Unione Europea potrebbe assumere”, **mostrando** con evidenza come il **timore** di un **intervento legislativo** sfavorevole al movimento cooperativo conseguente alle influenze comunitarie e a fazioni politiche diversamente orientate, **sia ben più** di una semplice **nube passeggera**.*

Principali riferimenti normativi:

Articolo 87/1 (ex articolo 92) TCE Aiuti concessi dagli Stati

*1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, **sono incompatibili** con il mercato comune, nella misura in cui **incidano** sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero **mediante risorse statali**, sotto qualsiasi forma che, **favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.***

Articolo 88/1 e 2 (ex articolo 93) TCE

*1. La Commissione procede con gli Stati membri **all'esame** permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa **propone** a questi ultimi le **opportune misure** richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.*

*2. **Qualora** la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, **constati** che un **aiuto concesso** da uno Stato, o mediante fondi statali, **non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87**, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, **decide** che lo Stato interessato **deve sopprimerlo o modificarlo nel termine** da essa fissato.*

*Qualora lo Stato in causa **non si conformi** a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato **può adire** direttamente la **Corte di giustizia**, in deroga agli articoli 226 e 227.*

Articolo 14, l. 601/73. Condizioni di applicabilità delle agevolazioni⁹³.

*Le agevolazioni previste in questo titolo si **applicano** alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della **mutualità** previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.*

*I requisiti della mutualità si ritengono **sussistenti quando** negli **statuti** sono espressamente e **inderogabilmente previste** le **condizioni⁹⁴** indicate nell'art. 26 del D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei **cinque precedenti⁹⁵**, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.*

I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati

⁹³ L'articolo combina il requisito della legge Basevi più il requisito dell'effettiva osservanza di quelle condizioni.

⁹⁴ 1° elemento richiesto.

⁹⁵ 2° elemento richiesto.

dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.

Articolo 6, D.L. 63/02. Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

2. Le **somme**⁹⁶ di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, **destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.**

3. La ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4. **In attesa**⁹⁷ di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al **39 per cento** della rimanente quota degli **utili netti annuali destinati a riserva indivisibile**;

b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) è elevata al 60 per cento;

c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29

⁹⁶ Le somme di cui si tratta sono i ristorni.

⁹⁷ Tale locuzione rende la norma una disposizione transitoria.

settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante dall'ineducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle società cooperative e loro consorzi è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformità alle disposizioni del comma 4.

6. Le **disposizioni** del presente **articolo** si **applicano** alle **cooperative** e loro consorzi **soggetti** alla **disciplina** di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 12, l. 904/77

Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, **non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative** e dei loro consorzi le **somme destinate alle riserve indivisibili**, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

“Ecco dunque: quando ho ben veduto, riveduto, letto, riletto, ripassato e sfogliato le querele, citazioni, comparizioni, commissioni, informazioni, pregiudiziali, produzioni, allegazioni, interdetti, contraddetti, istanze, inchieste, repliche, duplicati, triplicati, scritture, biasimi, accuse, riserve, raccolte, confronti, contraddittori, libelli, documenti apostolici, lettere reali, compulsazioni, declinazioni, anticipatorie, evocazioni, invii, conclusioni, non luogo a procedere, accomodamenti, rilievi, confessioni, atti e altrettanti ammennicoli e droghe, da una parte e dall'altra, come deve fare il buon giudice...”

François Rabelais

Dopo numerosi richiami normativi, di seguito si riportano alcune massime giurisprudenziali che hanno maggiormente inciso i temi in trattazione.

Cass. civ., Sez. I, 08/09/1999, n. 9513 IMPRESA COOPERATIVA.

*In tema di società cooperativa, i cosiddetti "ristorni" vanno tenuti distinti dagli utili in senso proprio, pur avendo con essi in comune la caratteristica della aleatorietà (in quanto la società può distribuirli solo se la gestione mutualistica dell'impresa si chiuda con **un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi**). Mentre, infatti, gli utili costituiscono remunerazione del capitale e sono perciò distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio, i "ristorni" costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa⁹⁸ o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, traducendosi in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (nel caso delle cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (nelle cooperative di produzione e lavoro). Stante tale diversità, alle somme da distribuire eventualmente ai soci a titolo di ristorno non sono applicabili le limitazioni poste dalla legge alla distribuzione degli utili.*

Riferimenti normativi: cc art. 2511, cc art. 2536.

⁹⁸ Cfr. Gian Franco Campobasso, *Diritto delle società*, Utet Giuridica, 2006, pg. 581, laddove individua nel risparmio di spesa l'essenza del vantaggio mutualistico.

Cass. civ., Sez. I, 08/09/1999, n. 9513 IMPRESA COOPERATIVA

In tema di società cooperative, non è previsto in alcuna norma un obbligo della società di procedere (ed un correlato diritto del socio) alla distribuzione ai soci di tutte le eccedenze derivanti dalla gestione mutualistica intervenuta con gli stessi, né esso può intendersi connaturato allo scopo mutualistico (inteso come gestione di servizi a favore dei soci), poiché le società cooperative (nelle quali lo scopo mutualistico non esclude l'applicabilità dei principi essenziali del diritto societario, espressamente richiamati dall'art. 2516 c.c., in ordine al funzionamento dell'organismo, ai rapporti fra socio e società ed alle attribuzioni sociali), sono soggetti di diritto, muniti di personalità giuridica, e come tali hanno specifiche esigenze organizzative, di efficienza e conservazione dell'impresa, che impongono di demandare all'apprezzamento discrezionale dell'assemblea ogni valutazione circa la destinazione da attribuire a dette eccedenze e ciò anche per quel che attiene alla sussistenza in concreto delle condizioni per far luogo ai rimborsi per i cosiddetti "ristorni" di crediti i.v.a., non sussistendo alcuna ragione che per essi giustifichi un diverso trattamento. Resta fermo che la discrezionalità della maggioranza assembleare è temperata dal principio di correttezza⁹⁹ e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale, con la conseguenza che il socio, di fronte alla negazione del rimborso del ristorno, in presenza di comportamenti abusivi della maggioranza può valersi degli strumenti di tutela contro le deliberazioni assembleari e chiedere l'annullamento della deliberazione di approvazione del bilancio nella quale si sia deciso in tale senso.

Riferimenti normativi, cc art. 2511, cc art. 2516, cc art. 2536.

Cass. civ., Sez. I, 08/09/1999, n. 9513. IMPRESA COOPERATIVA.

La legge non riconosce al socio di società cooperativa un diritto soggettivo al ristorno, come non riconosce al socio di società di capitali un diritto alla distribuzione degli utili, restando, nell'uno e nell'altro caso, le aspettative del socio subordinate alle deliberazioni della assemblea, su proposta degli amministratori, in sede di approvazione del bilancio.

⁹⁹ Sul tema si veda anche Reiner R. Kraakman, Paul Davies, Henry Hansmann, Gérard Hertig, Klaus J. Hopt, Hideki Kand, Edward B. Rock, *Diritto societario comparato*, Il Mulino, 2006, pg. 146 e ss..

Per riassumere, negli interventi giurisprudenziali sopra riportati viene ribadito che il ristorno/i:

1. può essere distribuito “**solo se** la gestione mutualistica dell'impresa si chiuda con un'**eccedenza** dei **ricavi** rispetto ai costi”;
2. “costituiscono uno degli **strumenti tecnici** per **attribuire** ai soci il **vantaggio mutualistico** (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa”;
3. Sono “un **rimborso** ai **soci** di parte **del prezzo** pagato per i **beni** o servizi acquistati dalla cooperativa (nel caso delle cooperativa di consumo)”;
4. Compete alla “**assemblea** ogni **valutazione** circa la **destinazione** da attribuire a dette **eccedenze** e ciò anche per quel che attiene alla sussistenza in concreto delle condizioni per far luogo ai rimborsi per i cosiddetti "ristorni" di crediti i.v.a.”;
5. Nonostante ogni valutazione in merito sia attribuita alla assemblea, la “**discrezionalità** della **maggioranza** assembleare è **temperata** dal principio di **correttezza** e **buona fede** nell'esecuzione del contratto sociale, con la conseguenza che il socio, di fronte alla **negazione** del rimborso del **ristorno**, in presenza di **comportamenti abusivi** della maggioranza può valersi degli strumenti di **tutela contro** le **deliberazioni** assembleari e **chiedere l'annullamento** della **deliberazione**;
6. Infine che la “**legge non riconosce** al socio di società cooperativa un **diritto soggettivo al ristorno**”, subordinando le aspettative del socio alle deliberazioni dell'assemblea.

L'INDAGINE LOCALE: LA COMPARAZIONE PREZZI

“Il commercio più lucroso sarebbe quello di comprare le persone per quello che valgono e di rivenderle per quello che credono di valere”.

Vera de Talleyrand-Périgord

Una ricerca scientifica di natura comparatistica necessitava di tempo e mezzi che esorbitavano gli scopi del presente studio, tuttavia, al mero fine di fornire un dato di fatto operativo che avesse un riscontro immediato quanto meno nella realtà locale, durante il mese di novembre 2007 è stata prodotta una mini indagine comparativa fra la società **Coop** di Forlì, sita all'interno del centro commerciale “I Portici”, ed il suo concorrente diretto (non società cooperativa) **Bennet**. La **tabella**¹⁰⁰ dei prodotti è stata selezionata dal **Ministero dello Sviluppo Economico**, Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori e da una base di circa 30 prodotti si è giunti a fotografare 15 prodotti presenti in entrambe le strutture commerciali, non soggetti a sconti od offerte.

L'analisi, pur nella sua minima valenza, mostra un **livellamento** dei **prezzi** tale per cui nessun vantaggio viene proposto alla generalità dei clienti, anzi, nel caso in disamina è stato rilevato un livello dei prezzi di Bennet scontato del **3,3%** rispetto alla Coop. Ai soci cooperatori non viene effettuato **nessun** tipo di **sconto** o vantaggio a loro diretto **sulla totalità** dei **prodotti**, ma solo offerte occasionali. Tuttavia, nell'ambito della valutazione dei vantaggi mutualistici, risulta ben difficile affermare che tali offerte si concretizzino in un reale vantaggio per i soci, per le seguenti ragioni pratiche:

1. Non necessariamente il socio cooperatore può aver bisogno del prodotto messo in offerta e di conseguenza, anche a fronte della presenza di un buon numero di prodotti in sconto, questi **non ne gode automaticamente il vantaggio**;
2. La presenza di offerte non è caratteristica delle società cooperative di consumo, nello specifico della Coop, bensì è un metodo di marketing assai diffuso nella grande distribuzione perciò anche gli altri distributori

¹⁰⁰ Reperibile nella versione completa all'indirizzo: <http://www.osservaprezzi.it/livelli/istat/livelli.asp>.

offrono opportunità simili al punto che appare **non appropriato definire tali offerte, sostanziali vantaggi mutualistici.**

Tab. 19: Comparazione prezzi locale.

Descrizione prodotto	Prezzi (€)			
		COOP	BENNET	
Acqua minerale: Rocchetta, bottiglia da 1,5 lt	=	0,51	0,51	=
Burro: Granarolo, 250 gr	↑	1,85	1,75	↓
Caffè': Illy, 250 gr, espresso	↑	4,79	4,25	↓
Birra: Becks, 6 pz per 330 ml	↑	5,29	5,10	↓
Latte: parzialmente scremato, fresco, Granarolo 1 lt	=	1,40	1,40	=
Merenda: Mulino Bianco, nastrine, 8 pz	↓	2,10	2,39	↑
Olio: extra vergine di oliva, Monini classico, 1 lt	↑	6,26	5,95	↓
Pane: Mulino Bianco, Pan di casa, grano tenero	↑	1,72	1,60	↓
Pasta: spaghetti Barilla, nr. 5, 500 gr	↑	0,64	0,61	↓
Salsa: Valfrutta, vellutata, 700 gr	↑	0,72	0,68	↓
Succo di frutta: Skipper, arancia senza zucchero, 1 lt	↑	1,32	1,25	↓
Tonno: Rio Mare, naturale, 2 per 160 gr	=	3,21	3,21	=
Mozzarella: Galbani Santa Lucia, 1 pz	↑	1,22	1,13	↓
Yogurt: Müller, 500 gr	=	1,66	1,66	=
Zucchero: Südzucker, 1 kg	↓	0,79	0,89	↑
Percentuali		100%	96,7%	- 3,3%

A sostegno del dato locale oggetto della ricerca e delle affermazioni sopra introdotte, nella tabella nr. 19 si riporta l'articolo relativo a "I consumatori" della Coop Adriatica, nel quale, a fronte del dichiarato obiettivo della società di essere la catena più conveniente, viene indicato una maggiore convenienza pari al 0,39%¹⁰¹.

In particolare, l'area dell'Emilia soffre addirittura il cedimento dello 0,23% rispetto ai concorrenti negli stessi documenti ufficiali della Coop Adriatica.

¹⁰¹ Risultato medio ponderato cerchiato in rosso.

Immagine 3: Scheda inerente la convenienza¹⁰².

I consumatori


La convenienza

Coop, e Coop Adriatica in particolare, a fronte di un mutamento del mercato dei consumi e di una contrazione che ha riguardato soprattutto il settore alimentare, ha intensificato le proprie azioni al fine di garantire la massima convenienza. Questa missione fondamentale, la Cooperativa la sviluppa certamente nei confronti dei propri soci, ma anche nei confronti di tutti i consumatori che frequentano i suoi punti vendita.

Peraltro, l'obiettivo di Coop Adriatica è costantemente quello di essere l'impresa di distribuzione più conveniente, nella media, rispetto ai "concorrenti orizzontali" (cioè per area territoriale omogenea e per tipologia di punto vendita). Questo obiettivo viene perseguito con diverse modalità, senza mai rinunciare a sicurezza, qualità e servizio, che restano elementi fondamentali dell'offerta di Coop. Anzitutto proponendo i prezzi più vantaggiosi sui prodotti di prima necessità, ampliando l'assortimento dei prodotti a marchio che hanno un differenziale di prezzo tra il 15 e il 25% rispetto a quelli della marca leader immediatamente confrontabile; inserendo nell'assortimento un crescente numero di prodotti di cosiddetto "primo prezzo". E tutti i giorni dell'anno sono presenti iniziative promozionali per soci e consumatori: nel 2005 le offerte e gli sconti rivolti a tutti i consumatori, e quindi anche ai soci (i quali godono anche di promozioni esclusive di cui si è dato conto nel capitolo sui soci), hanno prodotto un risparmio complessivo di oltre 78 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Un'iniziativa molto importante ha riguardato l'offerta a prezzi molto bassi, per una settimana, di un prodotto di stagione dell'ortofrutta (per esempio pesche a luglio, uva a settembre), settore che risente della crisi economica e il cui mercato è sempre più esposto alla competizione internazionale. E anco-

ra, l'introduzione di una tipologia di pane comune a 1 euro al chilo, la linea convenienza ortofrutta e carne: azioni che aiutano le famiglie a evitare un impoverimento dei consumi alimentari, con forti rischi sulla salute. Una costante rilevazione dei prezzi presso i concorrenti presenti sul territorio, sulla base di un "paniere" di prodotti confrontabili, permette a Coop Adriatica di stabilire in modo attendibile il grado di convenienza dei propri punti vendita. Nel 2005, come già rilevato nell'analisi del contesto economico e sociale, si è registrata un riduzione dei consumi, soprattutto alimentari, insieme ad accentuarsi della concorrenza, che ha determinato una forte pressione delle politiche promozionali. Coop Adriatica ha mantenuto fermo l'obiettivo di essere la catena più conveniente in tutte le aree, anche se il divario rispetto ai concorrenti si è ridotto. Rispetto a un obiettivo di maggiore convenienza dello 0,5%, il risultato medio ponderato è stato dello 0,39%. In particolare, per quanto riguarda l'area di Bologna, mentre è

stata confermata la rilevante maggior convenienza del canale ipermercati, il canale supermercati ha risentito dell'accentuata iniziativa di alcuni concorrenti, che ha determinato un minor grado di convenienza dello 0,23%.



¹⁰² Tratto dal bilancio di sostenibilità 2005, pg. 51, reperibile all'indirizzo sito <http://www.coop.it/CoopRepository/COOP/CoopAdriatica/file/fil00000030550.pdf>.

INTERVISTA A UN DIRIGENTE COOP

“Charlie Brown: Tu sei l’avvocato difensore o l’avvocato di parte civile?

Snoopy: Lo saprò solo alla fine del processo”.

Charles M. Schulz

Esaminata l’ipotesi inerente l’insussistenza di un reale vantaggio diretto attribuito dalla Coop ai soci cooperatori, ed appurato come la politica dei prezzi si attesti su livelli di mercato senza discostarsene sostanzialmente, durante il periodo della ricerca è stata realizzata una intervista ad un dirigente Coop al fine di delineare la modalità di attribuzione del ristorno, l’esito della quale viene di seguito riassunto:

- **Modalità di attribuzione del ristorno:** la società Coop invia un avviso per posta nel quale si comunica ai soci cooperatori il ristorno che gli è stato attribuito. Per poter godere del vantaggio mutualistico connesso al ristorno, i soci devono presentarsi presso la Coop con l’avviso e decidere fra due possibilità: destinare l’importo (totale o parziale) in beneficenza, ovvero ricevere uno sconto di pari importo sulle future spese¹⁰³. Tuttavia il ristorno, che giunge nel mese di giugno ed è relativo all’anno precedente, deve essere utilizzato nella finestra temporale che va dalla ricezione (giugno) al mese di ottobre. Per ovvie ragioni pratiche, capita che una parte seppur minima dei soci non usufruisca di tale vantaggio. La quantificazione del ristorno attribuito si è attestata statisticamente negli ultimi anni intorno allo **0,60%** con un picco massimo dell’1%, relativo ad un singolo esercizio finanziario avutosi diversi anni or sono;
- **Mutualità prevalente:** in seguito alla riforma del diritto societario e con l’introduzione del legame delle agevolazioni fiscali al parametro della mutualità prevalente, è stata avviata una **campagna** in ambito nazionale di **raccolta soci** che ha portato da un **60%** di soci cooperatori nell’ambito della totalità dei clienti Coop precedente alla riforma, all’attuale **75%**¹⁰⁴.
Il dirigente ha riferito come tale raccolta sia stata ovviamente finalizzata

¹⁰³ Tuttavia in tal modo si subordina la percezione del vantaggio mutualistico a future spese, che potrebbero anche non sussistere, venendo così meno quello che, dopo la delibera assembleare, è divenuto un diritto soggettivo del socio.

¹⁰⁴ Il dato, pur con una minima differenza, viene confermato dalla Tabella 9 che mostra un valore del 74%.

ad avere un margine sufficiente per non incorrere nel rischio di affondare, anche solo per un anno¹⁰⁵, al di sotto della soglia del 50%, cosa che avrebbe comportato la perdita dei consistenti vantaggi di natura fiscale.

A conferma dell'intervista, si riportano due tabelle ed un articolo nel quale si evidenzia sia la quantificazione del ristorno per l'anno 2005, sia le modalità di attribuzione. In particolare è possibile rilevare dalla tabella nr. 21 che nell'anno 2005 solo il 78,6% dei soci ha "goduto" volontariamente del ristorno, sia in quanto speso, sia perché devoluto. Se ne deduce che il 21,4% **non ne abbia usufruito** per scelta manifesta e che quindi **sia stato capitalizzato**.

Quale sia la componente che ha inciso maggiormente in questo **evidente disinteresse** per il ristorno, è difficile da definirsi, tuttavia appare evidente che:

1. Gli **importi**, circa 30 euro a fronte di una spesa familiare di 5.000 euro all'anno, sono **minimi**, ciononostante non giustificano appieno tale rilevante percentuale;
2. Le **modalità di attribuzione**, che comportano una attività del socio, possono invece aver **aumentato il disinteresse** per cifre di minima entità.

Tab. 20: Soci¹⁰⁶.

Indicatori	Andamento rispetto al 2006	Obiettivi 2007
Numero di soci	↑	975.000
Numero di soci prestatori	↑	214.800
Incidenza delle vendite ai soci	↔	74%
Numero di carte socio Coop abilitate al pagamento	↑	81.000

¹⁰⁵ In effetti e come anticipato, solo nel caso in cui venga meno, per due esercizi consecutivi, il requisito della prevalenza dell'attività con i soci comporta la decadenza dei benefici fiscali. Ciò detto, la dottrina prevalente ritiene che la cooperativa per il primo esercizio rimanga comunque a mutualità prevalente e solo se alla fine del secondo esercizio risultino non rispettati i parametri, essa possa considerarsi cooperativa a mutualità non prevalente (secondo qualcuno a decorrere dal medesimo secondo esercizio, secondo altri a decorrere dall'esercizio successivo).

¹⁰⁶ Tratto dal "Preventivo di sostenibilità 2007", Coop Adriatica, pg. 25.

Tab. 21: Fruizione del ristorno¹⁰⁷.

	U.M.	2005	2004	2003
% di ristorno 2004 speso o devoluto dai soci nel 2005	%	78,6%	82,5%	82,0%

Fonte: Amministrazione Soci e Prestito

*Immagine 4: Il ristorno*¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Tratto dal bilancio di sostenibilità 2005, pg. 42, reperibile all'indirizzo sito <http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopAdriatica/file/fil00000030550.pdf>.

¹⁰⁸ Ibidem, pg. 43.

Il ristorno

Oltre alle offerte riservate e al collezionamento, i soci usufruiscono del ristorno. In pratica è la restituzione di una quota di quanto speso in relazione agli acquisti effettuati durante l'anno presso la Cooperativa, attestato dal passaggio della Carta socio alle casse dei punti vendita. L'entità del ristorno viene definita, secondo quanto stabilito della nuova legge sul diritto societario per le cooperative a mutualità prevalente, sulla base della dimensione dello scambio mutualistico tra la cooperativa e i soci. Dal 2005 Coop Adriatica si è dotata di un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci.

Per il 2006, a valere sugli acquisti effettuati nel 2005, la quota del ristorno è dello 0,50% del totale delle vendite ai soci, per un ammontare totale di 6,76 milioni di euro (in linea con l'anno precedente), di cui 6,47 milioni maturati dai soci dei punti vendita Coop Adriatica, 200mila euro dai soci dei punti vendita Sageco e 90mila euro dai soci dei punti vendita Sara.

Coop Adriatica, conferma quindi questo consistente riconoscimento ai soci, anche in un esercizio nel quale la Cooperativa ha investito molte risorse per ridurre i prezzi e mantenere l'obiettivo di catena più conveniente. Coop Adriatica ritiene infatti che i soci meritino un vantaggio esclusivo rispetto ai clienti non soci, ancor di più in un periodo in cui il Paese, e quindi le singole persone e le famiglie, attraversano un periodo di difficoltà economica.

Da quest'anno, la Cooperativa introdurrà un'importante novità che renderà più semplice la fruizione del ristorno da parte dei soci. Infatti, a partire da luglio 2006, cambierà la modalità di consegna del ristorno: i soci non dovranno più come in passato ritirare un tagliando presso i punti vendita, ma riceveranno a casa una lettera che li informa sull'entità del ristorno maturato e, presentandosi con la carta socio, potranno fruire del ristorno direttamente alla cassa o all'ufficio soci di qualsiasi punto vendita. Come gli anni scorsi, invece, potranno utilizzare la loro quota di ristorno per il sostegno ai progetti di solidarietà nel territorio, selezionati

attraverso il bando "C'entro anch'io". In caso di mancato utilizzo, la somma spettante verrà, come sempre, accreditata al socio sulla propria quota sociale.

RIFLESSIONI SULLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI DI BILANCIO

“Meno sappiamo e più lunghe sono le nostre spiegazioni”.

Ezra Pound, *poeta statunitense*

Prima di affrontare qualunque ragionamento in tema di riparto degli utili, è necessario ricordare come la struttura finanziaria delle cooperative sia caratterizzata da una certa **debolezza**¹⁰⁹ alla quale il legislatore negli ultimi decenni ha cercato di fare fronte attraverso una maggiore sofisticazione.

L'indeterminatezza nel minimo del **capitale sociale** e l'**organizzazione democratica** della cooperativa data dal voto capitarario, comportano infatti un minor incentivo all'investimento.

Agli albori le cooperative dei consumatori vendevano i generi a **prezzo di costo**, ma ciò significava non aver alcuna misura della propria efficienza né alcun spazio per investire, innovare, ampliare la propria attività, così presto o tardi, erano costrette a chiudere. Per queste ragioni da Rochdale in poi, le cooperative hanno iniziato a vendere a **prezzo di mercato**.

Da allora le modalità di riparto dell'utile e, di conseguenza, la quantificazione del ristorno, hanno interessato le cooperative investendole di un problema inevitabile: come riuscire a capitalizzare nonostante le problematiche sopra esposte.

La risposta è stata piuttosto semplice, non potendo attrarre facilmente nuovi investitori e godendo oggi di una legislazione che non pone limiti alla riserva legale ed a quelle indivisibili, e, come tante volte ripetuto, libere da pesi fiscali, ha fatto confluire in queste voci del patrimonio netto quanta più parte possibile degli utili di bilancio.

Di seguito si introducono due esempi di patrimoni netti di società cooperative nelle quali appare immediatamente l'importanza, negli equilibri interni, della **riserva legale** che, nel caso della Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna, è più del doppio del capitale sociale, mentre nella

¹⁰⁹ Sull'argomento, tuttavia, pur fuoriuscendo dal tema principale della tesi, riveste un notevole peso il “prestito sociale” di cui si è accennato trattando del regime fiscale, che consente alle cooperative una ingente raccolta di finanziamenti presso i soci.

cooperativa sociale Cadiai è addirittura più del triplo. In quest'ultima cooperativa spicca ancor più evidente il peso delle **riserve statutarie indivisibili** che rappresentano quasi il 60% dell'intero patrimonio netto.

Tab. 22: Patrimonio netto della Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna¹¹⁰.

Movimenti del patrimonio netto	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserva riv. L. 72/83	Altre riserve	Perdite a nuovo	Coopfond (*)	Risultato d'esercizio	Tot. Patr. Netto
Valori al 31.12.2002 (€.)	4.985.778	12.486.373	17.410	68.954	-375.943		594.551	17.777.123
Destinaz. risultato '02	99.473	472.014				23.064	-594.551	-23.064
Mov. dei soci coop.ri - in diminuzione	-14							-14
- in aumento	15.000							15.000
Utile 2003							196.811	196.811
Valori al 31.12.2003 (€.)	5.100.237	12.958.387	17.410	68.954	-375.943	23.064	196.811	17.965.856

Tab. 23: Patrimonio netto della Cooperativa sociale Cadiai¹¹¹.

Voci di Patrimonio netto	Saldo iniziale	Possibilità di utilizzo	Aumenti	Diminuzioni	Destinazione utile	Utile d'esercizio	Consistenza finale
I. CAPITALE SOCIALE	523.242	B*	39.340	48.184	-	-	514.398
IV. RISERVA LEGALE	1.880.220	B*	-	-	2.561	-	1.882.781
V. RISERVE STATUTARIE INDIVISIBILI	3.416.459	B*	-	-	5.720	-	3.422.179
IX. UTILE D'ESERCIZIO	8.538		-	-	(8.538)	125.995	125.995
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.828.459		39.340	48.184	(257)	125.995	5.945.353

Viceversa, le società non cooperative mostrano riserve legali ridotte al minimo e riserve statutarie contenute.

Tab. 24: Analisi delle variazioni del patrimonio netto consolidato della società Autogrill¹¹².

(k€)	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva da valutazione di strumenti derivati di copertura	Riserva di conversione	Altre riserve e utili indivisi	Utile del periodo	Patrimonio netto di Gruppo	Patrimonio netto di terzi
31.12.2003	132.288	1.712	-	(14.925)	92.182	50.174	261.431	21.786

¹¹⁰ Tratto dal bilancio 2003, reperibile all'indirizzo: <http://www.federazionecoop.ra.it/it/pdf/Bilancio2003.pdf>.

¹¹¹ Tratto dal bilancio 2006, reperibile all'indirizzo: <http://www.cadiai.it/images/colfiles/bilancio%20cadiai%202006.pdf>.

¹¹² Tratto dai bilanci 2003/4/5, reperibile all'indirizzo: http://www.autogrill.com/bilancio/Navigabile/docs/var_patr_net.pdf.

31.12.2004	132.288	2.387	-	(21.504)	144.087	93.244	350.502	22.302
31.12.2005	132.288	6.245	(4.035)	2.129	185.041	130.092	451.760	30.881

Tab. 25: Patrimonio netto della Centrale del latte di Firenze, Pistoia, Livorno S.p.A.¹¹³.

	2006	2005
A) Patrimonio netto - Shareholders' equity		
I. Capitale sociale - Share capital	7.256.704	7.256.704
II. Riserva di sovrapprezzo azioni - Share premium reserve	0	0
III. Riserva di rivalutazione - Revaluation reserve	0	0
IV. Riserva legale - Legal Reserve	127.325	116.330
V. Riserve statutarie - Statutory reserves	589.266	380.358
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio - Statutory reserves		
VII. Altre riserve - Other reserves	-1	0
Altre - Other	-1	0
VIII. Utili / perdite portati a nuovo - Profit / loss carried forward	0	0
IX. Utile / perdita (-) dell'esercizio - Profit for the year	-423.443	219.904

Le ragioni che sottendono alle scelte di governance e che risultano chiare dalle composizioni dei patrimoni netti, denunciano la soluzione che gli amministratori e, per delibera assembleare i soci stessi, hanno adottato per superare il gap finanziario che le vede cedere il passo nei confronti delle società lucrative.

Ancor più chiara risulta la tabella nr. 26 relativa ai principali indicatori economici, sociali, ambientali indicati dal Bilancio di sostenibilità della Coop Adriatica. Nel passaggio dal 2004 al 2005, a fronte di un **incremento** percentuale degli **utili** pari addirittura al **121,84%**, solo il **4,53%** è stato **destinato** alla voce **Ristorini + fedeltà premiata**.

¹¹³ Tratto dal bilancio 2006, reperibile all'indirizzo: <http://commissioniconsiliari.comune.fi.it/tmpl//docs/comm%20controllo/BilancioMUKKI2006.pdf>.

Tab. 26: I principali indicatori economici, sociali, ambientali¹¹⁴.

		2005	2004	Variazione %
Ricavi vendite	euro	1.821.808.065	1.812.229.260	0,53%
Margine prima dei costi fissi	euro	127.263.984	117.772.923	8,06%
Utile o perdita di gruppo	euro	21.687.199	9.775.999	121,84%
Risultato finanziario	euro	16.209.845	14.364.002	12,85%
Cash flow gestione	euro	117.931.099	99.860.884	18,10%
Investimenti				
Immobilizzazioni immateriali	euro	13.883.488	8.469.955	63,91%
Immobilizzazioni materiali	euro	185.977.716	158.214.422	17,55%
Partecipazioni	euro	64.077.798	21.369.300	199,86%
Totale investimenti complessivi	euro	263.939.002	188.053.677	40,35%
Valore aggiunto globale lordo	euro	534.832.119	508.953.382	5,08%
Consumi totali di risorse				
Consumi totali di metano	m ³	3.943.836	3.500.000	12,68%
Consumi totali di energia elettrica	Kwh	154.686.108	140.527.630	10,08%
Consumi totali di acqua	m ³	629.926	502.604	25,33%
Socio-consumatore				
Numero soci	numero	890.112	818.915	8,69%
Partecipazione alle assemblee separate	numero	19.835	20.168	-1,65%
Votanti alle elezioni per i Consigli di zona*	numero	76.028	62.543	21,60%
Ristorno + fedeltà premiata	euro	6.757.787	6.464.668	4,53%
Ammontare promozioni a soci	euro	53.901.423	53.811.704	0,17%
Ammontare promozioni per tutti i consumatori	euro	78.494.750	66.108.279	18,74%
Differenza media dei prezzi sui concorrenti	%	-0,39%	-1,38%	+0,99 p.p.
Personale				
Lavoratori (gruppo)	numero	9.120	9.062	0,64%
Lavoratori (attività caratteristica)	numero	8.787	8.735	0,60%
Neoassunti	numero	625	1.048	-40,36%
Passaggi da tempo determinato a indeterminato	numero	276	339	-18,58%
Crescita interna (% passaggi di livello)	%	8,5%	11,2%	-2,7 p.p.
Giornate di formazione	numero	7.150	13.206	-45,86%
Turnover	%	3,2%	2,9%	+0,3 p.p.
Comunità locale				
Partecipanti ad iniziative sociali	numero	350.000	350.000	0,00%
Soci che hanno devoluto il ristorno ad iniziative di solidarietà	numero	19.304	20.804	-7,21%
Soci che hanno donato i punti del collezionamento per iniziative di solidarietà	numero	27.962	18.816	48,61%
Persone aiutate da Ausilio Spesa e Cultura	numero	1.444	1.305	10,65%
Valore prodotti donati tramite "Brutti ma buoni"	euro	584.000	n.d.	
Risorse impiegate per le attività sociali e la comunicazione istituzionale	euro	4.375.651	4.336.499	0,90%

* Il dato sui votanti alle elezioni del 2005 è confrontato con il dato delle precedenti elezioni, svoltesi nel 2002.

La comparazione degli anni 2003 / 2004 / 2005, relativa alla redistribuzione del valore aggiunto della medesima Coop Adriatica fornisce un quadro più generale, mostrando fra gli altri indicatori:

- un **aumento** progressivo dei **consumatori** che passano da 65.422.572 del 2003 ai 78.494.750 del 2005;
- un **aumento** progressivo dei **soci** che passano da 98.311.477 del 2003 ai 100.904.464 del 2005.

¹¹⁴ Tratto dal bilancio di sostenibilità 2005, pg. 29, reperibile all'indirizzo sito <http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopAdriatica/file/fil00000030550.pdf>.

Se si considerano tali valori ed i dati riportati nella tabella nr. 21, la diminuzione del valore relativo al “Ristorno + fedeltà premiata” appare ancora più inspiegabile se non alla luce delle ragioni suesposte.

Tab. 27: Redistribuzione del valore aggiunto¹¹⁵.

¹¹⁵ Tratto dal bilancio di sostenibilità 2005, pg. 39, reperibile all'indirizzo sito <http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopAdriatica/file/fil00000030550.pdf>.

	2005	2004	2003
Personale	237.410.144	226.976.277	203.477.801
Costo del personale			
- retribuzioni dirette	169.406.703	162.385.757	144.722.229
- retribuzioni indirette	66.085.831	62.424.462	56.214.231
Investimenti in Formazione	1.672.525	1.918.000	2.305.430
Iniziative per i dipendenti	245.085	248.058	235.911
Pubblica Amministrazione	25.844.330	13.618.934	17.552.035
Irap - Ires	19.056.143	11.580.581	11.712.962
Imposte Anticipate/Differite	3.054.658	-1.343.501	2.882.405
Ici	3.263.424	3.066.383	2.658.188
Altre imposte e tasse	470.105	315.471	298.480
Soci	100.904.464	99.462.189	98.311.477
Iniziative per i soci			
- Rivista Consumatori	1.861.021	1.755.201	1.718.000
- Collezionamento	13.974.489	14.172.063	12.471.767
Promozioni per i soci	53.901.423	53.811.704	48.816.133
Ristorno + Fedeltà Premiata	6.757.787	6.464.668	8.652.735
Aumento gratuito Capitale Sociale	591.410	621.238	693.902
Remunerazione prestito sociale	23.818.333	22.637.314	25.958.941
Consumatori	78.494.750	66.108.279	65.422.572
Promozioni	78.494.750	66.108.279	65.422.572
Comunità locali	1.976.385	1.803.362	1.949.874
Iniziative a favore delle comunità locali			
- Educare ai consumi	240.131	295.952	256.640
- Attività delle Zone soci	456.715	511.835	489.493
- Ausilio	221.061	202.075	278.868
- Concorsi scuole e comunità locali	67.000	270.000	210.000
- Brutti ma buoni	584.000	0	0
Liberalità esterne			
- Elargizioni	255.194	327.155	460.300
- Sponsorizzazioni	155.284	196.345	254.573
Sistema cooperativo	2.281.447	2.576.729	2.295.021
Fondo mutualistico (CoopFond)	364.200	628.273	312.038
Contributi associativi	1.643.741	1.653.569	1.724.824
Fondo nazionale propaganda Ancc	273.506	294.887	258.159
Sistema impresa	87.920.600	98.407.612	80.737.244
Quota di utile portato a riserva	11.184.375	19.692.932	9.395.339
Ammortamenti e svalutazioni	76.736.225	78.714.680	71.341.905
TOTALE	534.832.119	508.953.382	469.746.024

Riclassificazione elaborata dal Controllo di Gestione

Chiarita la ratio fondante di un siffatto riparto degli utili o, quantomeno, esposto il punto di vista dello scrivente, occorre soffermarsi brevemente sulle ragioni che hanno spinto, fin dal tempo di Rochdale in poi, amministratori e soci alla scelta del ristorno.

Abbiamo già indicato la duplice metodologia di attribuzione del vantaggio mutualistico: in modo diretto, ovvero praticando prezzi pari ai costi ed in modo indiretto, mediante l'attribuzione dei ristorni.

Analizziamoli singolarmente:

1. **modo diretto**: a prescindere dalle intrinseche difficoltà di realizzazione pratica di un simile metodo, se le società cooperative di consumo dovessero “spalmare” uno 0,60% di risparmio sul valore della spesa che quotidianamente i soci effettuano, il supposto vantaggio mutualistico si trasformerebbe in una “**goccia nel mare**” di cui nessuno si accorgerebbe;
2. **modo indiretto**: sull'argomento va fatta una premessa, il valore percentuale minimo di vantaggi per il singolo socio non deve trarre in inganno. Per le finanze della società cooperativa in disamina, la Coop Adriatica, si tratta comunque di esborsare diversi milioni di euro che, come tutti i pagamenti e nell'ambito dei più generali metodi economico aziendali, è bene fare alla scadenza, ovvero quanto più tardi è lecitamente consentito.

Ciò detto è indubbio che la scelta del ristorno:

- ✓ “*consente alla società di disporre di **maggiori mezzi finanziari necessari per la gestione***”¹¹⁶;
- ✓ “*comporta per gli amministratori **minori rischi di gestione***”¹¹⁷.

Per spezzare una lancia a favore degli amministratori delle società cooperative, va aggiunto come rientri nei compiti di una oculata gestione quello di assicurare la conservazione della integrità patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda per consentirgli di operare nel mercato e di realizzare i propri fini.

Per farlo, alla luce delle considerazioni a cui si è giunti, è umanamente ed economicamente accettabile che la scelta migliore, fra modo diretto e modo indiretto, sia caduta sul ristorno. Rimane tuttavia indiscusso come nelle scelte adottate debba emergere “*il buon senso delle soluzioni adottate, la loro legittimità e correttezza in termini economici aziendali*”¹¹⁸, ovvero che le scelte adottate:

1. **rispettino la legislazione** vigente e lo **statuto** della società;

¹¹⁶ Sul punto e più estesamente, si veda Mauro Tortorelli, “*Le Cooperative. Aspetti gestionali, contabili e fiscali dei ristorni*”, Editoria Fiscali, 2006, pg. 17 e ss..

¹¹⁷ Ibidem.

¹¹⁸ Ibidem, pg. 144.

2. **realizzino i piani strategici**, le esigenze di **autofinanziamento** e di **capitalizzazione**;
3. **attribuiscano**, qualora le esigenze di bilancio lo consentano, il **vantaggio mutualistico** ai soci.

Se gli amministratori utilizzano gli spazi di manovra che offrono le molte incertezze giuridiche e contabili di cui soffre la disciplina dei ristorni, al fine di una corretta gestione, tale istituto può riuscire ad assolvere la funzione costituzionale che gli è devoluta.

Viceversa, un riparto degli utili che degrada a bazzecola l'attribuzione dei ristorni, a dispetto dei principi giuridici ed economici che presiedono l'istituto, reca il germe di una **malattia cronica**: una forma di Alzheimer societario che, se non curato in tempo, può condurre alla **perdita di identità** delle cooperative.

CONCLUSIONI

“Ma ho detto la verità!” esclamò Harry, offeso.

“Per l’amor del cielo, Potter!” inveì la McGranitt raddrizzandosi gli occhiali con rabbia. “Credi davvero che c’entrino la verità o le bugie? Il problema è che devi stare tranquillo e controllarti!”

J. K. Rowling

Non è compito di questa ricerca giustificare o criticare le ragioni di esistenza delle società cooperative di consumo, le quali peraltro sono riconosciute dallo Stato italiano, dalla Comunità europea¹¹⁹ e dai principali stati del mondo fra i quali gli Stati Uniti¹²⁰, come importanti agenti del mercato che garantiscono occupazione e sono strumento di circolazione della ricchezza, bensì quello di rispondere alle domande originarie:

1. Esiste un reale vantaggio mutualistico per il socio cooperatore di una società cooperativa di consumo?
2. In caso negativo, quali possibili soluzioni?

Alla prima è più importante domanda, la risposta che il lavoro svolto sembra offrire, è **negativa**.

Pur senza dare troppa importanza al risultato della comparazione dei prezzi, valore che vede Coop cedere il 3,3% rispetto a Bennet, dato quest’ultimo locale, temporaneo e ovviamente soggetto a costanti modifiche nel tempo, esso tuttavia offre una fotografia che mostra come le politiche dei prezzi si attestino su valori di

¹¹⁹ Sul tema infatti la Comunità si esprime in questi termini: *“Le cooperative, per i molteplici vantaggi che offrono all’economia europea, sono un elemento indispensabile per la realizzazione degli obiettivi di Lisbona; le cooperative sono infatti un ottimo esempio di un’impresa in grado di perseguire contemporaneamente obiettivi imprenditoriali e sociali, in un modo tale che gli uni e gli altri risultino reciprocamente rafforzati. Oltre alla loro funzione imprenditoriale, le cooperative svolgono un ruolo importante nell’agricoltura, per lo sviluppo delle regioni in difficoltà economica, e la loro struttura è ideale per accrescere l’occupazione e la coesione sociale. Di conseguenza, è opportuno promuovere una migliore conoscenza del ruolo e del potenziale delle cooperative, non solo per i vantaggi immediati che ne derivano per le cooperative stesse, ma anche a motivo del loro legame con politiche e obiettivi importanti, come è precisato nei paragrafi seguenti. È quindi evidente la necessità di un’azione a livello comunitario per far sì che il ruolo delle cooperative sia preso pienamente in considerazione nei programmi comunitari pertinenti”*. Bruxelles, 23/2/2004, COM(2004)18, reperibile all’indirizzo: <http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/coop/social-cmafagenda/doc/coop-communication-it.pdf>.

¹²⁰ A partire dal 1998 il movimento cooperativo americano è, in termini di soci, uno dei più grandi al mondo, superato solo dalla Cina e dall’India. Sul punto e più estesamente si veda Jack Shaffer, *Historical Dictionary of the Cooperative Movement*, The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Md., & London 1999, pg. 24 e ss..

mercato per entrambi i concorrenti. Dato quest'ultimo che trova conforto nelle numerose tabelle fornite dalle stesse imprese cooperative.

Né le offerte della Coop dirette ai soci cooperatori consentono di diversificarle dalle offerte che tutti i supermercati periodicamente e per ragioni comuni di marketing, pongono in essere. Né infine il ristorno, attestatosi su valori dello 0,60% della spesa effettuata nell'anno precedente, può essere un parametro che confermi la presenza di un reale vantaggio¹²¹ a favore dei soci, ancor più se in presenza di prezzi più alti dei concorrenti e a maggior ragione considerando le modalità di attribuzione di tale ristorno e del fatto che parte dei soci¹²² non perviene neppure ad usufruirne.

Alla seconda e più difficile domanda, non vi può essere una risposta univoca.

A **prescindere** dalle tematiche esposte in precedenza e relative alle controverse questioni della **mutualità esterna**¹²³, del **voto capitaro**¹²⁴, del **divieto** comunitario di **aiuti di stato**¹²⁵ e delle **modalità di attribuzione**¹²⁶ dei ristorni, sulle quali si è dato ampiamente conto del punto di vista dello scrivente, va anzitutto ricordato come una siffatta affermazione comporta numerose conseguenze.

Se si ritiene che per il socio cooperatore **non** vi siano reali **vantaggi** mutualistici in **presenza di utili** e, a fortiori, se ciò avviene per più anni consecutivamente, si devono risolvere problemi scottanti, ovvero che gli **obiettivi** perseguiti erano **estranei all'oggetto sociale** della cooperativa, che vi possa essere stata una **violazione dell'atto costitutivo**.

In tale evenienza il fondamento della società cooperativa viene a mancare, si perde cioè di vista la *ratio* costituente la società che sin dai tempi di Rochdale ha caratterizzato la cooperazione.

¹²¹ Sebbene, come già ricordato, il **prestito soci** introduca comunque dei vantaggi fiscali (ritenuta alla fonte del 12,5% invece del 27% applicato ai conti correnti bancari) che si traducono in un vantaggio concreto per il socio che ne usufruisca.

¹²² Come visto nella tabella nr. 21, nell'anno 2005 il 21,4% dei ristorni non sono stati utilizzati dai soci che ne avevano diritto.

¹²³ Che, si ribadisce, sono secondarie alla preminente mutualità interna e che si ritiene possano essere soddisfatte solo in presenza di un pregresso e pieno riconoscimento del vantaggio mutualistico.

¹²⁴ Sui quali si sono esposti chiaramente i dubbi attinenti la fragilità del sistema costruito su tale istituto.

¹²⁵ Sul quale pende la "spada di Damocle" dell'esposto di Federdistribuzione.

¹²⁶ Sulle quali si sono già espresse perplessità, in considerazione dell'alta percentuale di soci (21,4% nel 2005), che non interviene direttamente nella scelta di impiego del ristorno.

Galgano¹²⁷ individua la definizione della causa del contratto di società cooperativa¹²⁸ come: “*L’attività di impresa (cooperativa, n.d.r.) viene esercitata – ed in ciò la **causa del contratto di società cooperativa** diverge da quella del contratto di società lucrativa – al fine di **offrire ai soci più vantaggiose occasioni di acquisto**”.*

Premesso che la valutazione della causa deve essere fatta ex ante, analizzando in astratto le eventuali conseguenze della mancanza di realizzazione della causa del contratto sociale, si possono prefigurare varie soluzioni giuridiche che tuttavia la giurisprudenza e la dottrina non hanno mai adottato per numerose ragioni, fra le quali spicca evidente che, per quanto poco, il ristorno dello 0,60% è comunque un vantaggio che la società cooperativa fornisce ai suoi soci (sebbene giova ricordare che a fronte di una spesa annua di 5.000 euro, lo 0,60% corrisponde a 30 euro e la quota minima che si può sottoscrivere con la Coop è di 25 euro).

D'altronde, anche in presenza di una causa “debole”, a difesa delle proprie ragioni la Coop e le società cooperative di consumo possono affermare che alla qualità di socio fanno da satellite una pletora di opportunità fra le più diversificate alle quali si aggiunge la concorrente mutualità esterna¹²⁹, che trascende gli interessi immediati dei soci. Argomenti questi che consentono di elucubrare a lungo in tema di “*mutazione mutualistica*”¹³⁰, ma che non sgombrano il campo dalle nebbie evocate dall’**oblio del ristorno**.

In definitiva, non si rilevano strumenti giuridici atti a risolvere la questione.

Perciò, a fronte della prospettata evanescenza del vantaggio mutualistico, appare augurabile, *de iure condendo*, l’attribuzione dei vantaggi fiscali, oggi assegnati alle cooperative a mutualità prevalente¹³¹, alle seguenti e più eque condizioni:

1. **mutualità prevalente**, che permane un elemento decisivo nell’individuazione degli scopi mutualistici;
2. **attribuzione** ai soci di un **vantaggio concreto** e quantificabile, in presenza di utili, in una **misura ampiamente superiore allo 0,60%**.

¹²⁷ Francesco Galgano, *Manuale di diritto privato*, 2001, pg. 761.

¹²⁸ Che tuttavia viene espressamente indicata nell’atto costitutivo.

¹²⁹ Si veda il capitolo dedicato alla mutualità esterna.

¹³⁰ Guido Bonfante, *Rivista della Cooperazione* 2/2007, pg 99.

¹³¹ Oltre, ovviamente, alle altre caratteristiche di cui si è già detto: iscrizione all’Albo, requisiti statutari, ecc..

La sola mutualità prevalente può infatti portare¹³² tali benefici a società cooperative di consumo che per ipotesi hanno fra i loro clienti percentuali molto alte di soci (anche 100%), apparendo quindi ben meritevoli delle agevolazioni fiscali, ma che di fatto attribuiscono vantaggi risibili: es. 100% dei soci e attribuzione di un euro procapite all'anno = godimento dei benefici fiscali.

L'endiadi **mutualità prevalente** e **vantaggio concreto**, ridarebbe così ossigeno ai significati che hanno spinto i probi pionieri di Rochdale all'istituzione delle cooperative sin dal 1844.

Ravenna, 13 giugno 2008.

¹³² Ed effettivamente porta, come già segnalato.

BIBLIOGRAFIA

“È sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, per esempio, aveva degli amici irreprensibili”.

Marcello Marchesi

1. Gian Franco Campobasso, **“Il diritto dell’impresa”**, Utet Giuridica, 2006;
2. Gian Franco Campobasso, **“Diritto delle società”**, Utet Giuridica, 2006;
3. Gian Franco Campobasso, **“Contratti, Titoli di credito, Procedure concorsuali”**, Utet Giuridica, 2007;
4. Reiner R. Kraakman, Paul Davies, Henry Hansmann, Gérard Hertig, Klaus J. Hopt, Hideki Kand, Edward B. Rock, **“Diritto societario comparato”**, Il Mulino, 2006;
5. Alberto Maffei Alberti, **“Commentario breve al Diritto delle società”** Cedam, 2007;
6. G. Presti e M. Rescigno, **“Corso di diritto commerciale”**, Zanichelli, 2006;
7. V. Allegri, A. Maffei Alberti, V. Mangini ed altri, **“Diritto commerciale”**, Monduzzi, 2007;
8. Adriano Rossi, **“Mutualità e ristorni nella nuova disciplina delle cooperative”**, in Riv. dir. civ. 2004, II;
9. Francesco Galgano, **“Lex mercatoria”**, Il Mulino, 2001;
10. Guido Bonfante, **“Imprese Cooperative”**, Zanichelli, 1999;
11. Guido Bonfante, **“La legislazione cooperativa. Evoluzione e problemi. Quaderni di Giurisprudenza commerciale”**, Milano, 1984;
12. Vincenzo Buonocore, **“Diritto della cooperazione”**, Il Mulino, 1997;
13. Bernardo Caprotti, **“Falce e carrello. Le mani sulla spesa degli italiani”**, Marsilio editore, 2007;
14. Gaspare Falsitta, **“Corso istituzionale di diritto tributario”**, Cedam, 2007;
15. Gianni de Luca, **“Compendio di diritto tributario”**, Edizioni Simone, 2007;
16. Nicola Di Cagno, **“Informazione contabile e bilancio di esercizio”**, Cacucci, 2005;
17. Sabino Fortunato, **“Bilancio e contabilità di impresa in Europa”**, Cacucci, 1993;

18. Jack Shaffer, **“Historical Dictionary of the Cooperative Movement”**, The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Md., & London 1999;
19. Consiglio Nazionale del Notariato, Commissione Studi Tributari, studio nr. 71/2004 T, **“La disciplina fiscale delle cooperative a seguito della Riforma del diritto societario”**, 2004;
20. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, **“Raccomandazione contabile in tema di ristorni per le società cooperative”**, giugno 2003;
21. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, **“Il ristorno nelle cooperative di utenza – Integrazione della Raccomandazione contabile in tema di ristorni nelle cooperative”**, gennaio 2006;
22. Mauro Tortorelli, **“Le cooperative. Aspetti gestionali, contabili e fiscali dei Ristorni”**, Editore Seac, 2006;
23. A. O. Hirschman, **“Lealtà, Defezione, Protesta. Rimedi alla crisi delle imprese, dei partiti e dello Stato”**, Bompiani, 1982;
24. Marco Bulgarelli, Mario Viviani, **“La promozione cooperativa Coopfond tra mercato e solidarietà”**, Il Mulino, 2006;
25. A. BASSI, **“Delle imprese cooperative e delle mutue assicurazioni”**, Giuffrè Editore, 1988;
26. Aldo Ceccherini, Stefano Schirò, *Società cooperative e mutue assicuratrici*, Giuffrè, 2003;
27. Mario Salani, **“Lezioni cooperative. Contributi ad una teoria dell’impresa cooperativa”**, Il Mulino, 2006;
28. Manfredi, **“Cooperative rette coi principi della mutualità ai sensi dell’imposta di registro e di bollo”**, Riv. Dir. Comm.,1905;
29. Coop Adriatica, **“Bilancio di sostenibilità 2007”**, 2007;
30. Giuseppe Capuano, Corrado Martone, Daniela Panna, **“Secondo rapporto sulle imprese cooperative”**, Unioncamere, 2005;
31. Andrea Leonardi, **“Nascita, sviluppo e concretizzazione dell’idea cooperativa in Europa”**, Rivista delle cooperazione nr. 3, 1998;
32. Circolare Ministeriale nr. 53/E del 18.06.2002 avente ad oggetto: **“D.L. nr. 63/02, convertito dalla l. nr. 112/02. Disposizioni riguardanti le cooperative”**;
33. Rivista della Cooperazione, copia nr. 2/2007;
34. Maria Silvia Avi, **“Guida al bilancio per non esperti”**, Il Sole 24 Ore, 2007;

35. Francesco Galgano, “**Diritto privato**”, Cedam, 2001;
36. Paolo Mengozzi, “**Istituzioni di diritto comunitario e dell’Unione europea**”, Cedam, 2003;
37. Giuseppe Tesauro, “**Diritto comunitario**”, Cedam, 2005.